

Imprenditore Occulto: nella Giurisprudenza e nella Pratica

Prof. Raffaele Lener

RELATORE

Paolo Carpi

CANDIDATO

263361

MATRICOLA

Introduzione

Capitolo 1: L'Imprenditore e L'imprenditore Occulto nel Diritto Commerciale

1.1 Definizione di Imprenditore - art. 2082 c.c.

1.1.1 Distinzione fra imprenditori e liberi professionisti

1.2 Categorie di imprenditori – criterio quantitativo, qualitativo e personale

1.2.1 Imprenditore agricolo

1.2.2 Imprenditore commerciale

1.2.3 Piccolo imprenditore (e medio-grande imprenditore)

1.2.4 Impresa artigiana - legislazione speciale

1.2.5 Imprenditore individuale, impresa societaria ed impresa pubblica

1.3 Introduzione all'imprenditore occulto

1.3.1 Motivazioni che spingono l'imprenditore a "occultare il proprio nome"

1.3.2 Distinzione tra imprenditore occulto e amministratore di sostegno di imprenditori incapaci di agire

Capitolo 2: Implicazioni Giuridiche dell'Imprenditore Occulto

2.1 Teoria dell'Imprenditore Occulto

2.1.1 Teoria dell'impresa fiancheggiatrice

2.1.2 Misure legislative per affrontare il fenomeno dell'imprenditore occulto

2.2 Imprenditore occulto e diritto del lavoro

2.2.1 Il dominus è l'impresa mafiosa

2.3 Relazione tra Evasione Fiscale e Occultamento dell'Imprenditore

2.3.1 Accordi internazionali contro l'evasione fiscale e come possono influenzare l'imprenditore occulto

Capitolo 3: Sentenza n. 9596/2023 pubbl. il 15/06/2023

3.1 Presentazione del Caso Studio

3.1.1 Struttura delle sentenze civili di merito e dispositivo della sentenza 9596/2023

3.1.2 Analisi del ruolo di Angiola Armellini come imprenditore occulto nel caso

Conclusioni

Ringraziamenti

Allegato della Sentenza n. 9596/2023 pubbl. il 15/06/2023, TRIB. ROMA

Introduzione

Questa Tesi viene scritta durante il ciclo di studio triennale di Economia e Management presso l'Università Luiss Guido Carli.

L'idea dietro la tesi nasce la sera del 23 gennaio 2023, quando fu data la notizia dell'arresto di Andrea Bonafede, geometra siciliano che ha “*prestato il nome*” al boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, arrestato una settimana prima il 16 gennaio 2023. La notizia dell'arresto del superlatitante fece notizia in prima serata per due settimane e col passare dei giorni vennero arrestati sempre più complici e fedelissimi.

Non avendo approfondito studi di Diritto Penale durante il ciclo di studio triennale, si è deciso di affrontare l'argomento di imprenditore occulto in termini di Diritto Commerciale.

La tesi intende sviluppare una sensibilità maggiore su tre concetti: la figura dell'imprenditore occulto come entità giuridica presente nella realtà quotidiana e in grado di influenzare il panorama imprenditoriale italiano; le implicazioni giuridiche dell'imprenditorialità occultata sulla società in termini di responsabilità in caso di liquidazione giudiziale, evasione fiscale e violazione dei diritti del lavoro e, infine, come arricchimento alla tesi, ispirandosi alle vicende penali che hanno avuto come soggetto il boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, si è deciso di analizzare l'impresa mafiosa come *dominus*.

Nel primo capitolo, si passa dalla definizione giuridica di imprenditore e la dovuta analisi dell'art. 2082 c.c. ad una digressione sulla distinzione fra imprenditore e libero professionista.

Poi saranno analizzate nel dettaglio le differenti categorie di imprenditori individuate dai criteri (qualitativo, quantitativo e personale), facendo riferimento alle differenti forme che le imprese possono assumere a seconda delle loro dimensioni, del settore di attività e della loro struttura proprietaria e gestionale, per poi arrivare alla figura dell'imprenditore occulto.

A questo punto, verrà sviluppata una ricerca attorno le condizioni di esistenza dell'imprenditore occulto nell'ordinamento giuridico italiano e le motivazioni che spingono un imprenditore a non “spendere il proprio nome”. Infine, a conclusione del primo capitolo, una breve digressione sulla distinzione fra imprenditore occulto e amministratore di sostegno di imprenditori incapaci di agire.

Successivamente, saranno oggetto di ricerca del Capitolo 2 le implicazioni giuridiche dell'imprenditore occulto; in particolare, si passa dall'analisi delle responsabilità dello stesso

in caso di fallimento (ora liquidazione giudiziale) con il dovuto riferimento alla Teoria dell'imprenditore occulto e alla Teoria dell'impresa fiancheggiatrice, per poi passare alle misure legislative per affrontare il fenomeno dell'imprenditorialità occulta.

A seguire, nel Capitolo 2.2 sarà approfondito il rapporto tra imprenditore occulto e diritto del lavoro, approfondimento questo che pone le basi per la sezione successiva che tratta l'impresa mafiosa come dominus. Infine, a conclusione del Capitolo 2, verrà sviluppata una ricerca attorno il rapporto tra evasione fiscale e occultamento dell'imprenditore con riferimento agli accordi internazionali contro l'evasione fiscale.

A questo punto, nel Capitolo 3 sarà analizzata e presentata la recentissima sentenza n. 9596/2023 pubbl. il 15/06/2023 emessa dal Tribunale di Roma in merito al procedimento civile R.G. 24463/2018, facendo doveroso riferimento alle vicende legali che hanno interessato le parti e al ruolo di amministratrice di fatto e di diritto nel corso della sentenza.

Infine, non mancheranno le conclusioni ed i ringraziamenti.

Capitolo 1: L'Imprenditore e L'imprenditore Occulto nel Diritto Commerciale

Capitolo 1.1: Definizione di Imprenditore – art. 2082 c.c.

In ambito economico, l'imprenditore è colui che detiene fattori produttivi (capitali, mezzi di produzione, forza lavoro e materie prime), attraverso i quali, congiuntamente agli investimenti, contribuisce a sviluppare nuovi prodotti, nuovi mercati o nuovi mezzi di produzione stimolando, pertanto, la creazione di nuova ricchezza e valore sotto forma di beni e servizi utili alla collettività e alla società.¹

In ambito giuridico, il Codice Civile, nello specifico l'**articolo 2082**, fornisce la definizione legale di imprenditore e non quella di impresa. Si deduce, infatti, che l'impresa è l'attività svolta dall'imprenditore. L'articolo precedentemente menzionato recita: "*È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi*".²

Da questo articolo è possibile dedurre che l'impresa è un'attività con uno **scopo specifico** (la produzione o scambio di beni) e una **specificità di svolgimento** (organizzazione, professionalità ed economicità), più nel dettaglio:³

- 1) L'impresa deve essere **organizzata**, intesa come una sistematica aggregazione di mezzi materiali e immateriali, al di là della scarsità dei beni predisposti, tanto più quando l'attività, come quella dell'agente di commercio, non necessita di mezzi materiali e personali rilevanti.⁴ In altre parole, le risorse (umane, fisiche e finanziarie) devono essere combinate e coordinate in modo sistematico e strutturato per raggiungere uno specifico obiettivo. Ciò suggerisce l'esistenza di una struttura aziendale, di processi e procedure, di gerarchie e di un insieme di risorse utilizzate per svolgere l'attività;
- 2) L'esercizio dell'attività di impresa deve essere **professionale**, perciò l'attività produttiva deve essere abituale e non occasionale, tuttavia, non è previsto che l'attività imprenditoriale sia svolta con continuità o che sia la principale fonte di reddito del soggetto, in quanto è imprenditore anche un impiegato che gestisce un albergo o un negozio o altre attività stagionali (quindi non continue) come stabilimenti balneari o rifugi alpini;

¹ L'imprenditore (n.d.). Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative. https://www.disfipeq.unich.it/sites/st10/files/1._imprenditore.pdf

² Art. 2082 codice civile - Imprenditore. (n.d.). Brocardi.it.

³ Campobasso, G. F. (2022). Diritto commerciale vol.1 (8th ed.). Utet giuridica.

⁴ Avvocato.it. (n.d.) Cassazione civile, sez. I, 06-06-2003, n. 9102.

3) Ogni impresa deve essere condotta con **metodo economico**: ciò vuol dire che l'attività di impresa deve riguardare la produzione o scambio di beni o servizi secondo modalità che consentano la copertura dei costi con i ricavi. Si può parlare di attività economica anche quando l'impresa non mira al profitto (senza scopo di lucro). Esempi di queste situazioni includono le imprese pubbliche, le imprese sociali e le imprese cooperative, argomento che sarà approfondito nel Capitolo 1.2.5.

Inoltre, l'ordinamento giuridico italiano prevede che chi produce beni o servizi destinati ad uso o consumo personale può essere anch'egli qualificato come imprenditore, è infatti questo il caso dell'impresa per conto proprio (argomento che sarà approfondito nel capitolo 1.2.5).⁵

Può essere imprenditore sia una persona fisica sia una persona giuridica; non solo, ma possono essere imprenditori altresì alcuni enti che, pur non essendo personificati (quindi persone giuridiche), costituiscono comunque dei soggetti di diritto: società di persone, associazioni non riconosciute. Ai fini della qualificazione di un soggetto come imprenditore, l'attività può anche essere illecita (*c.d. impresa illecita*). Tuttavia, il soggetto non potrà godere delle norme vantaggiose per l'imprenditore, in virtù del principio generale per cui da un comportamento illecito non possano derivare vantaggi.

Da quanto visto finora, si deduce che l'imprenditore crea normalmente un complesso produttivo, formato da persone e da beni strumentali, dunque, è imprenditore anche chi opera senza utilizzare prestazioni lavorative altrui, purché vi sia organizzazione di mezzi e di capitali, oltre che del proprio lavoro. Allo stesso modo, è imprenditore chi opera senza creare un apparato aziendale di beni mobili e immobili, ma solamente attraverso mezzi finanziari propri o altrui. Possiamo dedurre, invece, che non è imprenditore il soggetto che svolge un'attività produttiva basata unicamente sul proprio lavoro personale e che esiste una distinzione ben definita fra lavoro autonomo e "fare impresa".⁶

Nell'ambito dell'attività economica, un tema cruciale e spesso fonte di confusione è la distinzione tra la figura dell'imprenditore e quella del libero professionista. Nella prossima sezione, analizzeremo le principali differenze tra queste due figure, in termini di natura delle attività svolte, di responsabilità legali, obblighi e regime fiscale.

⁵ Campobasso, G. F. (2022). Diritto commerciale vol.1 (8th ed.). Utet giuridica.

⁶ L'imprenditore (n.d.). Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative. https://www.disfipeq.unich.it/sites/st10/files/1._limprenditore.pdf

Capitolo 1.1.1: Distinzione fra imprenditori e liberi professionisti

Sebbene entrambi siano protagonisti nell'economia, la natura delle loro attività, le loro responsabilità legali, gli obblighi e i regimi fiscali a cui sono sottoposti sono molto diversi e definiti in maniera specifica dal nostro ordinamento giuridico.

Innanzitutto, viene definita professione "*un'attività lavorativa altamente qualificata svolta da persone che hanno acquisito una competenza specializzata seguendo un corso di studi lungo e orientato precipuamente a tale scopo*".⁷

Ne consegue che sono considerati liberi professionisti tutti coloro che esercitano in proprio una libera professione intellettuale (come avvocati, medici, architetti e commercialisti). Essi, dunque, si distinguono per l'esercizio di un'**attività intellettuale**: basata principalmente sulle loro competenze personali e professionali e che non necessita dell'impiego di un organico o di risorse complesse. Nonostante l'attività possa essere svolta con professionalità ed economicità, non rientra nel requisito di organizzazione di cui all'articolo 2082 c.c. e perciò, si può affermare che i liberi professionisti non possono essere qualificati come imprenditori in virtù di una precisa scelta legislativa. Questo è vero anche se si avvalgono di ingenti organizzazioni di lavoratori subordinati e mezzi, purché si limitino allo svolgimento della propria attività professionale.⁸

Non è corretto però affermare che i liberi professionisti non possono essere mai qualificati come imprenditori, infatti, secondo l'**articolo 2238 c.c.**: "*i liberi professionisti possono essere imprenditori se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma di impresa*".⁹ In altre parole, se l'organizzazione del lavoro altrui e del capitale prevale sulla prestazione di lavoro intellettuale, il prestatore d'opera o libero professionista acquista la qualità di imprenditore con conseguente applicabilità della relativa disciplina.

Un ulteriore motivo per cui i liberi professionisti non sono qualificati come imprenditori è il contenuto dell'**art. 2230 c.c.**, tale articolo disciplina la *c.d. prestazione d'opera intellettuale* che qualifica l'obbligazione del libero professionista come una obbligazione di mezzi e non come una obbligazione di risultato. Ciò comporta che il rischio di impresa (o rischio economico in questo caso) non è in capo al libero professionista che fornisce il servizio e viene pagato per

⁷ I liberi professionisti. (n.d.). CliclavoroRegioneVeneto. <https://www.cliclavoroveneto.it/i-liberi-professionisti>

⁸ L'imprenditore (n.d.). Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative. https://www.disfipeq.unich.it/sites/st10/files/1._limprenditore.pdf

⁹ Art. 2238 codice civile - Rinvio. (n.d.). Brocardi.it.

quel servizio, bensì sarà in capo all'altra parte che dovrà pagare il libero professionista per la sua prestazione indipendentemente dall'esito del risultato e del buon fine dell'opera stessa.¹⁰

È inoltre necessario segnalare che, almeno nella visione normativa e giurisprudenziale tradizionale, l'esercizio delle libere professioni è di norma subordinato all'iscrizione in specifici albi professionali o elenchi tenuti dagli Ordini (o Collegi) professionali ed al superamento di un Esame di Stato dopo aver conseguito la laurea. Questo tipo di libere professioni sono dette **professioni ordinistiche o regolamentate** (c.d. *protette*). Di contro, le professioni per l'esercizio delle quali invece non è prevista l'iscrizione ad un Albo o registro vengono chiamate **professioni "non regolamentate"** (non soggette ad una regolamentazione pubblicistica, ma rappresentate dalle relative associazioni).¹¹

Le professioni ordinistiche o regolamentate sono anche assoggettate all'osservanza di regolamenti professionali a cui fanno riscontro **poteri di certificazione** (come la certificazione dell'iscrizione del professionista all'albo o il parere di congruità sulla liquidazione dei compensi con i relativi effetti su eventuali successive azioni giudiziali) e **poteri di vigilanza e sanzionatori** (azione disciplinare e sanzione nei confronti del professionista iscritto all'albo) da parte degli ordini professionali stessi.

Un ulteriore differenza dagli imprenditori è il rapporto fiduciario personale tra cliente e professionista (c.d. rapporto "*intuitu personae*"), a cui fanno riscontro le norme sul segreto professionale e sulla diligenza ed onorabilità che il professionista è tenuto ad avere.

Dal punto di vista legale, un imprenditore può avere responsabilità più ampie rispetto a un libero professionista. Ad esempio, l'imprenditore può essere responsabile per la salute e la sicurezza dei propri dipendenti, per l'adempimento di obbligazioni contrattuali nei confronti di clienti o fornitori, e per il rispetto di leggi e regolamenti specifici del settore in cui opera l'impresa. Il libero professionista ha invece responsabilità legali prevalentemente definite a garanzia della corretta esecuzione dei propri servizi professionali; ovviamente anche il professionista che abbia dei dipendenti o che usi prodotti con particolari obblighi di smaltimento etc. sarà tenuto all'osservanza delle norme a tutela dei dipendenti, del conferimento di rifiuti speciali etc.

¹⁰ Liberi professionisti imprenditori. (n.d.). OkPedia. https://www.okpedia.it/liberi_professionisti_imprenditori

¹¹ I liberi professionisti. (n.d.). CliclavoroRegioneVeneto. <https://www.cliclavoroveneto.it/i-liberi-professionisti>

L'imprenditore è inoltre soggetto a una serie di obblighi generici, tra cui la registrazione presso la Camera di Commercio e la tenuta della contabilità, i liberi professionisti invece vedono molta della loro attività regolata da leggi specifiche (come ad esempio “*disciplina dell'ordinamento della professione forense*”¹², “*legge sull'ordinamento del notariato e sugli archivi notarili*”¹³ etc.).

Dal punto di vista fiscale, gli imprenditori possono essere soggetti a un regime fiscale specifico per le imprese, che comprende l'IVA, l'IRPEF, o l'IRES, le ritenute d'acconto, e altri tributi e contributi, tuttavia, in base al fatturato annuo ed altri parametri periodicamente aggiornati, entrambi i soggetti possono beneficiare di regimi fiscali “semplificati” (es. il *cd. Regime fiscale forfettario*), fermo restando che il regime previdenziale dei professionisti è gestito dalle singole casse di previdenza professionali. Inoltre, entrambi i soggetti devono sottostare ad obblighi dichiarativi e di pagamento delle imposte.

Per riferimento, il “**regime forfettario**” è un regime fiscale agevolato per le imprese e i liberi professionisti di minori dimensioni. La Legge n. 190/2014 ha introdotto questo regime per la prima volta, in seguito ha subito diverse modifiche (di cui la più recente con la legge n. 197/2022). Questo regime fiscale semplificato prevede minori adempimenti e oneri da sostenere ed è volto ad incentivare l'apertura e la gestione di attività commerciali o professionali di dimensioni minori, a patto che gli utilizzatori di questo regime rispettino i requisiti di accesso e permanenza nel regime. Per questi soggetti resta comunque salva la facoltà di adottare i regimi fiscali ordinari con applicazione dell'IVA, nonostante sia più conveniente il regime fiscale appena descritto.¹⁴

In conclusione, sebbene entrambe le figure svolgano un'attività professionale, le loro differenze sostanziali giustificano una distinzione chiara e precisa tra imprenditore e libero professionista nell'ordinamento giuridico italiano.

¹² Legge 247/2012 - Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (n.d.). CNF. <https://www.consiglionazionaleforense.it/normativa-legge-247->

¹³ Ordinamento del notariato e degli archivi notarili. (013U0089). (1913, March 7). Gazzetta Ufficiale.

¹⁴ Migliorini, F. (2023, May 29). Regime Forfettario 2023: Guida completa e vantaggi. Fiscomania.

Capitolo 1.2: Categorie di Imprenditori–criterio qualitativo, quantitativo e personale

Il Capitolo 1.2 si propone di analizzare in dettaglio le differenti categorie di imprenditori, un approfondimento cruciale per comprendere a fondo il complesso panorama economico e imprenditoriale italiano. Sebbene l'articolo 2082 c.c. fornisca una definizione legale di imprenditore, questa non è esaustiva delle molteplici sfaccettature che caratterizzano l'attività imprenditoriale. In questo capitolo ci concentriamo sulla classificazione degli imprenditori secondo il criterio quantitativo, qualitativo e personale. Attraverso questo studio, miriamo a mettere in luce le differenti forme che le imprese possono assumere a seconda delle loro dimensioni, del settore di attività e della loro struttura proprietaria e gestionale.

Come detto in precedenza, ciò che ci permette di distinguere tra le varie categorie di imprenditori sono tre criteri fondamentali:¹⁵

- 1) **Criterio qualitativo:** secondo gli articoli 2135 e 2195 del Codice Civile, possiamo distinguere tra imprenditori commerciali e imprenditori agricoli. Questi si differenziano in base all'oggetto dell'attività svolta¹⁶: gli imprenditori commerciali sono coloro che esercitano un'attività economica organizzata per la produzione o lo scambio di beni o servizi, mentre gli imprenditori agricoli sono coloro che conducono attività collegate al settore agricolo, forestale o peschereccio.
- 2) **Criterio quantitativo:** l'articolo 2083 c.c. individua e disciplina il piccolo imprenditore e, di riflesso, il medio-grande imprenditore (o non piccolo). I piccoli imprenditori sono coloro che non superano determinati limiti dimensionali fissati dalla legge, in termini di fatturato annuo, numero di dipendenti o valore di produzione. Essi sono solitamente esenti da alcuni obblighi amministrativi e burocratici riservati ai medio-grandi imprenditori, per facilitare la loro gestione e sviluppo.
- 3) **Criterio personale:** questo criterio distingue in termini di natura del soggetto che esercita l'impresa, in particolare, determina la cosiddetta “tripartizione legislativa” tra impresa individuale, impresa societaria e impresa pubblica. Gli imprenditori individuali esercitano l'attività di impresa per conto proprio, assumendo personalmente i rischi e benefici dell'attività. Gli imprenditori collettivi (societari e pubblici), invece, esercitano l'attività imprenditoriale attraverso una struttura legale formale come le società. Per le società non è

¹⁵ Fusco, E. Le Categorie di Imprenditori. Seconda Università degli Studi di Napoli - Dipartimento di Giurisprudenza. diritto.commerciale.unina2.it.

¹⁶ Alessandra, C. (2022, December 5). Differenze tra imprenditore agricolo e imprenditore commerciale. Diritto.it.

necessario, in linea di massima, uno specifico accertamento dei requisiti dell'organizzazione e della professionalità, in quanto i requisiti di imprenditorialità delle stesse sono considerati *in re ipsa*.

E' importante specificare che tutti gli imprenditori appena individuati (agricoli e commerciali, piccoli e medio-grandi, privati e pubblici) sono assoggettati ad una disciplina di base comune (ovvero il c.d. **statuto generale dell'imprenditore**), che comprende, oltre alla disciplina del Codice Civile dedicata all'impresa (art. 2082 c.c. e ss.), parte della disciplina dell'azienda (artt. 2555-2562 c.c.) e dei segni distintivi dell'impresa (artt. 2563-2574 c.c.), la disciplina della concorrenza e dei consorzi (artt. 2595-2620 c.c.), la disciplina a tutela della concorrenza e del mercato della legge n. 287/1990.¹⁷

Questi tre criteri forniscono una panoramica delle diverse forme che l'attività imprenditoriale può assumere, e delle diverse modalità attraverso le quali l'imprenditore può contribuire all'economia e alla società. Nei prossimi paragrafi saranno analizzate nel dettaglio le caratteristiche delle categorie di imprenditori individuate.

¹⁷ L'imprenditore (n.d.). Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative.
https://www.disfipeq.unich.it/sites/st10/files/1._limprenditore.pdf

Capitolo 1.2.1: Imprenditore agricolo – art. 2135 c.c.

La disciplina dell'imprenditoria agricola trova la sua collocazione normativa nell'articolo 2135 c.c., che definisce l'imprenditore agricolo come colui che svolge *“una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse”*.¹⁸ È necessario precisare, che l'**art. 2135 c.c.** è stato modificato dal **D.lgs. 18 maggio 2001 n. 228** che ne ha sostituito il secondo comma e aggiunto il terzo.

Nella nuova formulazione, infatti, sono stati meglio definiti i concetti di coltivazione del fondo, allevamento di animali e, soprattutto, di attività connessa, che nel tempo avevano dato origine a dubbi interpretativi, sia in giurisprudenza che nel dibattito dottrinale.

Ad esempio, nel nuovo articolo 2135 c.c. non si legge più allevamento di "bestiame", ma allevamento di "animali", questa sostituzione ha permesso di superare i dubbi interpretativi che scaturivano dalla vecchia formulazione, la quale sembrava restringere il campo dell'impresa agricola al solo allevamento del bestiame, all'allevamento, cioè, di quegli animali tipici della vita di una fattoria, come le galline ed i bovini.¹⁹

Peraltro, la vecchia formulazione lasciava il dubbio sulla qualificazione dell'agricoltura condotta con metodi industriali e di quella condotta senza l'utilizzo della terra (coltivazioni fuori terra, allevamenti in batteria). La nuova formulazione del 2001 non lascia dubbi in proposito e stabilisce che la qualifica di imprenditore agricolo prescinde dal metodo con cui si svolge l'attività, purché questa si basi su un qualche ciclo biologico. Ne deriva che le forme più moderne di agricoltura industrializzata, spesso più simili all'industria per metodi e capitali impiegati, rientrano nella categoria di impresa agricola. Anche la silvicoltura è attività agricola, purché comprenda anche la cura e lo sviluppo del bosco. La mera raccolta di legname, dunque, non è attività agricola.

Un'ulteriore riforma normativa per la disciplina dell'imprenditoria agricola è rappresentata dal Decreto Legislativo n. 99 del 29 marzo 2004, la novità è la definizione dell'**Imprenditore agricolo professionale (IAP)** come colui che dedica ad attività agricole, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi da queste attività almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.

¹⁸ Art. 2135 codice civile - Imprenditore agricolo. (n.d.). Brocardi.it.

¹⁹ Bonarini, L. (2021, July 19). L'imprenditore agricolo. Altalex.

Secondo il **dls. n. 99 del 29/03/2004**, la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) può appartenere anche alle persone giuridiche nel rispetto dei requisiti imposti dalla stessa:

| | |
|------------------------|--|
| Società di persona | Almeno un socio con qualifica IAP |
| Società in accomandita | Almeno un socio accomandatario con qualifica IAP |
| Società cooperative | Almeno un quinto dei soci con qualifica IAP |
| Società di capitale | Almeno un amministratore con qualifica IAP |

Tra i requisiti per le società richiesti dalla definizione di imprenditore agricolo professionale abbiamo anche:

- 1) lo statuto deve riconoscere come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 c.c.,
- 2) la ragione sociale o denominazione sociale delle società deve contenere l'indicazione di 'società agricola'.²⁰

Tornando all'analisi dell'articolo 2135 c.c., esso suddivide le attività agricole in due categorie specifiche: attività agricole essenziali e attività agricole connesse:

- 1) Le **attività agricole essenziali** rappresentano il nucleo centrale delle operazioni svolte dall'imprenditore agricolo e comprendono la coltivazione del fondo, l'allevamento di animali e la selvicoltura. Queste attività riguardano la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.²¹
- 2) Le **attività agricole per connessione**, invece, si riferiscono a tutte quelle attività che sono direttamente connesse alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ricavati dalle attività agricole essenziali.

Secondo il terzo comma dell'articolo 2135 c.c., occorrono 2 condizioni che l'imprenditore agricolo e il tipo di attività connessa che svolge devono rispettare:

-Connessione soggettiva: il soggetto che svolge l'attività per connessione deve essere lo stesso che svolge una delle tre attività essenziali;

²⁰ Bonarini, L. (2021, July 19). L'imprenditore agricolo. Altalex.

²¹ Art. 2135 codice civile - Imprenditore agricolo. (n.d.). Brocardi.it.

-Connessione oggettiva: non è più richiesto che le attività connesse rientrino nell'*esercizio normale dell'attività agricola* (come nella vecchia formulazione), ma solo che rispettino il **criterio della prevalenza**, secondo cui, le attività connesse non possono prevalere economicamente su quelle essenziali e quindi i prodotti agricoli devono essere ottenuti prevalentemente dall'attività agricola essenziale.²²

Dunque, l'introduzione del criterio di prevalenza va anch'essa attribuita alla riforma del 2001, infatti, il vecchio testo dell'articolo 2135 del Codice civile considerava "agricole per connessione" le attività di trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli quando rientravano "nell'esercizio normale dell'agricoltura". Per la valutazione della normalità essendo un concetto molto ampio era necessaria un'indagine di fatto per verificare se una determinata attività di trasformazione o commercializzazione fosse solita per il produttore agricolo, in relazione alle dimensioni dell'azienda, alla località in cui l'impresa operava, ai mezzi di cui si avvaleva, al tempo in cui veniva esercitata. Conseguentemente, in giurisprudenza, molte pronunce negavano la natura agricola.

Invece, secondo l'attuale formulazione della norma, numerose attività in passato escluse dall'agricoltura, oggi ne fanno parte. È questo il caso delle prestazioni di servizi fornite mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda che di solito sono impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.²³

Le peculiarità dell'attività imprenditoriale agricola non si limitano a queste distinzioni operative. Infatti, l'imprenditore agricolo è spesso esposto a un grado di rischio superiore rispetto ad altre categorie di imprenditori, a causa dell'**alta imprevedibilità degli agenti atmosferici**. Questo elemento di incertezza è un **elemento rinforzante del rischio** in capo all'imprenditore agricolo in quanto può amplificare il rischio generale associato all'attività imprenditoriale, rendendo la gestione di un'impresa agricola particolarmente impegnativa.²⁴

Nonostante questo, ci sono alcune normative che cercano di mitigare le sfide affrontate dagli imprenditori agricoli. Per esempio, L'imprenditore agricolo è sottoposto solo alla disciplina prevista per l'imprenditore in generale (statuto generale dell'imprenditore), è esonerato dall'applicazione della disciplina propria dell'imprenditore commerciale (il c.d. statuto tipico

²² Fusco, E. Le Categorie di Imprenditori. Seconda Università degli Studi di Napoli - Dipartimento di Giurisprudenza. diritto.commerciale.unina2.it.

²³ Bonarini, L. (2021, July 19). L'imprenditore agricolo. Altalex.

²⁴ Campobasso, G. F. (2022). Diritto commerciale vol.1 (8th ed.). Utet giuridica.

dell'imprenditore commerciale che vedremo meglio nella prossima sezione), quindi può beneficiare di una contabilità semplificata e non è soggetto al fallimento (ora liquidazione giudiziale) e alle altre procedure concorsuali.²⁵ Queste misure sono state introdotte per agevolare la gestione delle aziende agricole e per promuovere lo sviluppo dell'agricoltura, riconoscendo il suo ruolo fondamentale per la società e l'economia.

Inoltre, l'imprenditore agricolo ha una posizione unica nell'ambito della protezione ambientale. Con la sua attività, infatti, può contribuire significativamente alla conservazione del territorio e alla biodiversità, mantenendo vivo il paesaggio rurale e proteggendo le risorse naturali.

In conclusione, la figura dell'imprenditore agricolo emerge non solo come un attore fondamentale nell'economia, ma anche come un custode del territorio e della sua sostenibilità.

²⁵ Alessandra, C. (2022, December 5). Differenze tra imprenditore agricolo E imprenditore commerciale. Diritto.it.

Capitolo 1.2.2: Imprenditore commerciale – art. 2195 c.c.

L'imprenditore commerciale trova la sua collocazione normativa nell'**articolo 2195 c.c.**, il quale recita: *“E' imprenditore commerciale l'imprenditore che esercita una o più delle seguenti attività: attività industriale diretta a produzione di beni o servizi; attività intermediaria nella circolazione di beni; attività di trasporto per acqua, per terra o per aria; attività bancaria o assicurativa e altre attività ausiliarie delle precedenti.”*²⁶

Sebbene l'art. 2195 c.c. elenchi le categorie di attività che, con quelle a loro ausiliarie, compongono la categoria delle imprese commerciali, la definizione di imprenditore commerciale ha in realtà carattere residuale, cioè l'imprenditore commerciale è in sostanza l'imprenditore non agricolo.²⁷

La distinzione tra imprese agricole e imprese commerciali esaurisce la distinzione delle imprese in base all'oggetto dell'attività (secondo il criterio qualitativo visto nel capitolo 1.2), ma l'elencazione dell'articolo 2195 non ha carattere tassativo. Ne consegue che dovrà essere considerata commerciale un'impresa che non sia qualificabile come agricola. Nel caso concreto si dovrà perciò verificare solo se si è in presenza di impresa giuridicamente agricola (articolo 2135 c.c.). Se così non è, l'impresa è senz'altro commerciale.²⁸

L'attività dell'imprenditore commerciale è regolata da una disciplina più rigorosa rispetto a quella agricola, infatti, oltre ad essere soggetto allo statuto generale dell'imprenditore (caratteristica comune a tutti gli imprenditori individuati nel capitolo 1.2), l'imprenditore commerciale non piccolo è assoggettato ad un ulteriore statuto (ovvero lo **statuto tipico dell'imprenditore commerciale**), questo statuto prevede: l'iscrizione nel registro delle imprese (artt. 2214-2202 c.c.), con effetti di pubblicità legale; la disciplina della rappresentanza commerciale (artt. 2203-2213 c.c.); le scritture contabili (artt. 2214-2220 c.c.); il fallimento e le altre procedure concorsuali. Tuttavia, l'iscrizione nel registro delle imprese è stata estesa anche all'imprenditore agricolo e al piccolo imprenditore.²⁹

La caratteristica principale dello statuto tipico dell'imprenditore commerciale è rappresentata dall'**obbligo di iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese** con efficacia

²⁶ Art. 2195 codice civile - Imprenditori soggetti a registrazione. (n.d.). Brocardi.it.

²⁷ L'imprenditore (n.d.). Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative. https://www.disfipeq.unich.it/sites/st10/files/1._limprenditore.pdf

²⁸ Alessandra, C. (2022, December 5). Differenze tra imprenditore agricolo E imprenditore commerciale. Diritto.it.

²⁹ L'imprenditore (n.d.). Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative. https://www.disfipeq.unich.it/sites/st10/files/1._limprenditore.pdf

dichiarativa, ad esclusione delle società di capitali, per le quali invece ha efficacia costitutiva, in quanto è necessaria per rendere opponibili ai terzi i fatti iscritti, (fermo restando che all'imprenditore è comunque riconosciuta la possibilità di dimostrare che i terzi fossero a conoscenza di fatti non iscritti).³⁰

Tale obbligo di iscrizione non è sufficiente, le imprese commerciali devono anche necessariamente **tenere traccia delle scritture contabili**, ovvero il libro giornale, il libro degli inventari, e altre scritture contabili in base al tipo di impresa. Documenti, fatture e contratti in essere vanno conservati e mantenuti nel tempo, sia per eventuali controlli che per essere in regola con le normative italiane. Una differenza riguarda su questo punto il piccolo imprenditore, che non è obbligato a tenere le scritture contabili, e anche per i lavoratori autonomi professionisti le cose cambiano.

Inoltre, per avviare un'attività è necessaria anche l'apertura di una Partita Iva e dunque, il versamento delle tasse annualmente, l'accantonamento dei contributi all'ente previdenziale e altre azioni che in base al settore specifico possono essere necessarie per adempiere agli obblighi burocratici.³¹

Tuttavia, come abbiamo precisato in precedenza, non tutti i soggetti che esercitano attività d'impresa soggiacciono alla disciplina prevista per l'imprenditore commerciale, ad esempio, il piccolo imprenditore è sottratto alla disciplina dell'imprenditore commerciale anche se esercita tale attività. Egli, infatti, non è soggetto agli obblighi di tenuta contabile; inoltre, la sua iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese ha semplice valore di pubblicità notizia e non di efficacia dichiarativa³² (ma questo sarà maggiormente approfondito nella prossima sezione).

³⁰ Bonarini, L. (2021, July 19). L'imprenditore agricolo. Altalex.

³¹ Oggero, V. (2022, August 25). Imprenditore commerciale: Chi è e quali sono i Requisiti. Fiscomania.

³² L'imprenditore (n.d.). Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative. https://www.disfipeq.unich.it/sites/st10/files/1._limprenditore.pdf

Capitolo 1.2.3: Piccolo e Medio-Grande Imprenditore – art. 2083 c.c.

Sia il piccolo imprenditore sia il medio-grande imprenditore sono sottoposti allo statuto generale dell'imprenditore commerciale, ma il primo è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili (2214 c.c., terzo co.), dall'assoggettamento al fallimento (ora liquidazione giudiziale in base al nuovo codice della crisi di insolvenza) e dalle altre procedure concorsuali, mentre l'iscrizione nel registro delle imprese (2202 c.c.), originariamente esclusa, è prevista sotto forma di pubblicità notizia e non di pubblicità legale (come invece lo è nel caso del medio-grande imprenditore).³³

Secondo l'**articolo 2083 c.c.**: *“sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e familiare.”*³⁴

La parola “prevalentemente” permette di individuare due requisiti che un imprenditore deve rispettare per essere classificato come un piccolo imprenditore nel nostro ordinamento giuridico:

- 1) L'imprenditore deve prestare il proprio lavoro nell'impresa
- 2) Il lavoro dell'imprenditore e familiari deve *prevalere* sul lavoro altrui.

Perciò è possibile affermare che: nell'articolo 2083 c.c. (come nell'articolo 2135 c.c. che abbiamo analizzato nel capitolo 1.2.1) vale il **criterio della prevalenza**. Ovviamente, nell'articolo 2135 c.c. si faceva riferimento alla prevalenza delle attività agricole essenziali su quelle connesse, mentre qui alla prevalenza del lavoro familiare sugli altri fattori produttivi.

Questa “prevalenza” deve correttamente intendersi in senso qualitativo-funzionale e perciò, deve essere accertato che l'apporto personale dell'imprenditore e dei suoi familiari abbiano rilievo preminente nell'organizzazione dell'impresa e la produzione di beni o servizi.³⁵

È frequente che la piccola impresa sia anche impresa familiare, ma fra le due realtà non vi è coincidenza. Infatti, è possibile che una piccola impresa sia tale senza essere necessariamente impresa familiare, è questo il caso dei piccoli imprenditori che non hanno familiari o non si avvalgono del loro aiuto.

³³ L'imprenditore (n.d.). Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative. https://www.disfipeq.unich.it/sites/st10/files/1._limprenditore.pdf

³⁴ Art. 2083 codice civile - Piccoli imprenditori. (n.d.). Brocardi.it.

³⁵ Piccolo Imprenditore. Impresa familiare (n.d.). Tesionline.

Secondo l'**articolo 230 bis** del Codice civile italiano è **impresa familiare** l'impresa nella quale collabora la cosiddetta famiglia nucleare: *“il coniuge, parenti entro il terzo grado (fino ai nipoti) e gli affini entro il secondo grado (fino ai cognati) dell'imprenditore”*.³⁶

Inoltre, nello stesso articolo è definita la tutela legislativa predisposta per il lavoro familiare nell'impresa qualora non si riesca a configurare un diverso rapporto giuridico (ad esempio lavoro subordinato o società) e non sia perciò azionabile altro mezzo di tutela. La tutela legislativa in questione riconosce ai membri della famiglia nucleare che lavorano in modo continuato nella famiglia o nell'impresa determinati diritti patrimoniali e amministrativi come: diritto al mantenimento, diritto di prelazione sull'azienda (in caso di divisione ereditaria o alienazione), diritto di partecipazione agli utili dell'impresa in proporzione al lavoro prestato.³⁷

È possibile dedurre che, se un'impresa familiare può essere piccola impresa ma non sempre, allora può anche essere impresa medio-grande e quindi commerciale, in questo caso, solo il capo famiglia-datore di lavoro sarà esposto al fallimento (ora liquidazione giudiziale) in caso di dissenso. Ciò dimostra che **l'impresa familiare** non è una impresa collettiva, come si potrebbe pensare, bensì è **una impresa individuale imputata al capofamiglia-imprenditore**, quindi i beni aziendali restano di proprietà esclusiva dell'imprenditore, i diritti patrimoniali dei familiari partecipanti costituiscono semplici diritti di credito verso lo stesso, gli atti di gestione ordinaria sono di competenza esclusiva dell'imprenditore e l'imprenditore agisce nei confronti dei terzi esclusivamente in proprio (le imprese individuali e collettive saranno trattate maggiormente nel dettaglio nei capitoli 1.2.5).

Dal punto di vista giuridico, il rapporto fra “fallimento” e piccolo imprenditore ha subito due innovazioni normative: la prima con il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e il d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 e la seconda, più recente, con l'approvazione del nuovo Codice della crisi di insolvenza.

In precedenza, l'individuazione del piccolo imprenditore era fortemente complicata per la coesistenza di due nozioni diverse: quella del Codice civile (art. 2083 c.c.), rimasta immutata dal 1942 e quella contenuta nell'art. 1 legge fallimentare, modificata a più riprese.³⁸

Successivamente, con l'approvazione dei **decreti legislativi n.5 del 2006 e n.169 del 2007**, volendo troncane le persistenti incertezze giurisprudenziali sul rapporto fra art. 1 l.f. e art. 2083

³⁶ Art. 230 bis codice civile - Impresa familiare. (n.d.). Brocardi.it.

³⁷ Piccolo Imprenditore. Impresa familiare (n.d.). Tesionline.

<https://www.tesionline.it/appunti/giurisprudenza/diritto-dell-impresa/piccolo-imprenditore-impresa-familiare/899/3>

³⁸ L'imprenditore (n.d.). Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative.

c.c., viene sganciato il fallimento dalla nozione di piccolo imprenditore, ricollegandolo unicamente al rispetto dei parametri quantitativi che conosciamo, che sono quelli tuttora vigenti. In altre parole, la nuova legge fallimentare non identifica più il piccolo imprenditore, ma si limita a statuire dei parametri dimensionali dell'impresa, al di sotto dei quali l'imprenditore commerciale non fallisce. Quindi, la definizione di piccolo imprenditore è affidata unicamente all'art. 2083 c.c.³⁹

La definizione data dall'**art. 1 della legge fallimentare**, invece, è interamente basata su parametri quantitativi, ovvero il possesso congiunto dei seguenti tre requisiti:

- 1) avere avuto nei tre esercizi precedenti un **attivo patrimoniale non superiore ai 300.000 €**;
- 2) avere realizzato nei tre esercizi precedenti **ricavi lordi non superiori ai 200.000 € l'anno**;
- 3) avere un ammontare di **debiti non superiore a 500.000 €**.⁴⁰

Tuttavia, i contrasti interpretativi non cessarono in quanto l'articolo 2221 c.c. continuava a escludere dal fallimento i piccoli imprenditori, mentre l'art. 1 l.f. sosteneva il contrario. Fra i due articoli vi era, però, una antinomia risolvibile con il criterio cronologico (l'articolo 1 l.f. era infatti posteriore all'art. 2221 c.c. e in quanto tale, comporta l'abrogazione della norma anteriore ad opera della successiva di pari grado c.d. "*ius superveniens*").

Questa antinomia è stata poi definitivamente risolta dal **Codice della crisi di insolvenza con l'art. 384 d.lgs. 14/2019**, il quale recita: "dalla data di entrata in vigore del presente codice, l'articolo 2221 del Codice civile è abrogato". L'esplicita abrogazione della norma, dunque, pone fine a ogni ulteriore discussione sul fatto che dalla liquidazione giudiziale è esonerata solamente quella che ora viene chiamata "impresa minore", la cui nozione ripropone i parametri dell'art. 1, legge fallimentare.⁴¹

In conclusione, dunque, chi esercita un'impresa basata prevalentemente sul lavoro familiare (ed è dunque piccolo imprenditore ai sensi dell'art. 2083 c.c.) ma ha, ad es., ricavi lordi annui superiori a 200.000 euro, era soggetto ieri al fallimento ed è soggetto oggi alla liquidazione giudiziale.

³⁹ Ibba, C. (n.d.). Codice Della crisi E codice civile. Rivista Orizzonti del Diritto Commerciale. <https://www.rivistaodc.eu/codice-della-crisi-e-codice-civile> In un tentativo di approfondire la propria conoscenza sull'evoluzione giuridica del rapporto fra piccolo imprenditore e la nozione di fallimento (ora liquidazione giudiziale), ci si è iscritti alla "Rivista Orizzonti di Diritto commerciale" per poter avere accesso all'articolo "l'abrogazione dell'art. 2221 c.c." per intero.

⁴⁰ Art. 1 Legge fallimentare - Imprese soggette al fallimento E al concordato preventivo. (n.d.). Brocardi.it.

⁴¹ Ibba, C. (n.d.). Codice Della crisi E codice civile. Rivista Orizzonti del Diritto Commerciale.

Capitolo 1.2.4: Impresa artigiana – legislazione speciale

Come si è visto, a proposito del piccolo imprenditore il Codice richiama esplicitamente alcune figure (coltivatore diretto, artigiano, piccolo commerciante), queste figure sono state oggetto di disciplina speciale a vari fini (previdenziali, creditizi, ecc.). Vedremo ora in particolare, per la sua importanza, la disciplina dell'artigianato (con una avvertenza: le definizioni di artigiano per il Codice e per la disciplina speciale - pur sovrapponendosi in larga parte - non coincidono esattamente).⁴²

In precedenza, la **legge 25/7/1956, n. 860** fissava dei parametri per considerare l'impresa come artigiana con tutti gli effetti dovuti dalla legge. Nello specifico, l'impresa era artigiana se produceva beni o servizi di natura artistica o usuale e rispettava alcuni limiti per il personale dipendente (non validi per tutte le imprese artigiane). L'imprenditore artigiano era considerato piccolo ed esentato dal fallimento anche in presenza di ingenti capitali.

La **nuova “legge quadro per l'artigianato” n. 443 dell'8/8/1985**, con le sue successive modifiche e integrazioni, ha definito invece l'impresa artigiana secondo l'oggetto, che può essere costituito da qualsiasi attività, sia pure con alcune limitazioni, e soprattutto sul ruolo dell'artigiano, che deve svolgere in misura *prevalente* il proprio lavoro nell'impresa. Ma la novità più grande è che la definizione di impresa artigiana non è più definita a tutti gli effetti di legge, ma solo ai fini di vari provvedimenti regionali in favore delle imprese artigiane. Di conseguenza, il riconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano in base alla legge quadro non basta per sottrarre l'artigiano allo statuto dell'imprenditore commerciale.⁴³

Dunque, tale Legge precisa le caratteristiche sia dell'imprenditore artigiano che dell'impresa artigiana. È considerato **imprenditore artigiano** chi:

- 1) esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana;
- 2) assume la piena responsabilità dell'impresa, con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione;
- 3) svolge *prevalentemente* in prima persona l'attività, intervenendo, anche manualmente, nel processo produttivo.

⁴² Franceschini, B. (n.d.). La mia impresa. Studio Notarile Barbara Franceschini. <https://notaiofranceschini.it/la-mia-impresa.php?pag=3>

⁴³ L'imprenditore (n.d.). Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative. https://www.disfipeq.unich.it/sites/st10/files/1._limprenditore.pdf

Da questi tre requisiti è possibile dedurre che l'attività deve essere condotta ed organizzata dal titolare, che deve partecipare *prevalentemente*, anche manualmente, all'attività lavorativa e deve avere la piena responsabilità della direzione e della gestione dell'impresa. Il titolare può avvalersi della collaborazione del coniuge, di parenti entro il terzo grado, di affini entro il 2° grado. Se l'imprenditore artigiano si avvale di personale dipendente, il personale deve sempre essere personalmente guidato e diretto dallo stesso titolare. È specificato, inoltre, che l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

Si considera **impresa artigiana** quella impresa che presenta i seguenti limiti relativi alla forma giuridica ed alle dimensioni:

- 1) assume esclusivamente una delle forme giuridiche consentite dalla Legge Speciale (Impresa individuale, Società in nome collettivo, Società in accomandita semplice, Società a responsabilità limitata, Cooperativa, Consorzio);
- 2) ha un numero di dipendenti non superiore a determinati limiti, che variano da 8 a 40 in base al tipo di contratto (apprendisti o non apprendisti), di lavorazione (in serie o non in serie) e di settore (edilizia, trasporti, abbigliamento, ecc.);
- 3) è rivolta alla produzione di beni (anche semilavorati) e prestazione di servizi, ad esclusione delle seguenti attività: attività agricola; attività di intermediazione commerciale (somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, commercio all'ingrosso, al dettaglio, ecc.); attività ausiliarie di queste ultime (agente, mediatore, ecc.).

Naturalmente l'artigiano potrà svolgere le attività di cui sopra nel caso in cui siano «strumentali ed accessorie» all'esercizio dell'impresa: ad esempio un forno artigianale che rifornisce abitualmente le pasticcerie può vendere parte dei propri prodotti anche direttamente al pubblico in orari notturni nei locali di produzione, in quanto tale commercio è puramente accessorio - cioè, secondario - rispetto all'attività principale (quella produttiva). Vale perciò anche qui il **criterio della prevalenza**. È anche ovvio che l'artigiano può vendere liberamente prodotti propri e di terzi, però con alcune limitazioni variabili a seconda dei casi.⁴⁴

L'impresa artigiana perde i requisiti previsti dalla Legge speciale se supera il limite dimensionale (di cui al punto 2)) per più di 3 mesi nell'anno solare, oppure, con effetto immediato, se supera di oltre il 20% il numero massimo di addetti.⁴⁵

⁴⁴ Franceschini, B. (n.d.). La mia impresa. Studio Notarile Barbara Franceschini. <https://notaiofranceschini.it/la-mia-impresa.php?pag=3>

⁴⁵ Impresa artigiana. (2022, October 8). Camera di Commercio di Vicenza. <https://www.vi.camcom.it/it/registro-imprese/sezioni-speciali/imprese-artigiane.html>

Per quanto riguarda gli **aspetti fiscali e previdenziali degli artigiani**, tutti gli imprenditori (commerciali, agricoli e piccoli) sono ora tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente, cioè quella della provincia in cui è posta la sede legale; ogni imprenditore che abbia le caratteristiche previste dalla Legge speciale sull'Artigianato è quindi tenuto a presentare **domanda di iscrizione all'Albo Provinciale delle imprese artigiane**, che di regola ha sede **presso la Camera di Commercio**.

L'iscrizione all'Albo prevede importanti conseguenze per l'imprenditore artigiano, nello specifico:

- l'obbligo del pagamento dei contributi INPS per la previdenza e l'assistenza sanitaria previste a carico degli artigiani;
- il diritto ad usufruire di sgravi fiscali non indifferenti, di finanziamenti agevolati (erogati soprattutto dall'Artigianocassa, l'ente finanziario di categoria) e di altri benefici («abbattimenti» contributivi per i dipendenti, ecc.).

A completamento del discorso sugli aspetti fiscali e previdenziali degli artigiani, è necessario specificare che il reddito degli artigiani viene classificato come un reddito d'impresa e che l'impresa artigiana, se costituita nella forma di impresa individuale, paga l'**IRPEF** e l'**IRAP**, altrimenti, se costituita sotto forma di società, il pagamento dell'Irap compete sempre alla società, mentre il pagamento dell'Irpef avviene in capo ai singoli soci.⁴⁶

⁴⁶ Mettersi in proprio: L'imprenditore commerciale ed artigiano. (n.d.). Fisco e Tasse.
<https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/11660-mettersi-in-proprio-l-imprenditore-commerciale-ed-artigiano.html>

Capitolo 1.2.5: Impresa individuale, impresa societaria ed impresa pubblica

Come già visto nel Capitolo 1.2, secondo il criterio personale è possibile distinguere in base alla natura del soggetto che svolge l'attività di impresa tre figure: impresa individuale, impresa societaria ed impresa pubblica.

L'**impresa individuale** rappresenta la forma più semplice e diretta di esercizio dell'attività d'impresa. In questa configurazione, una singola persona (l'imprenditore individuale) assume sia le responsabilità gestionali che quelle economiche e legali dell'impresa. Essendo direttamente responsabile dei debiti aziendali, l'imprenditore individuale rischia il proprio patrimonio personale in caso di insuccesso dell'attività. Data la costituzione dell'impresa non sono richiesti particolari adempimenti, l'unica cosa da fare è l'apertura di un numero di partita IVA.⁴⁷ Fanno parte delle imprese individuali anche le imprese per conto proprio data l'assenza di una struttura societaria.

L'impresa societaria e l'impresa pubblica sono dette imprese collettive. L'**impresa societaria**, infatti, vede la presenza di più soggetti (soci) che decidono di unire le proprie risorse per l'esercizio comune di un'attività d'impresa (attraverso la **società**, che è la forma associativa tipica, ma non esclusiva, per l'esercizio collettivo dell'impresa). Le caratteristiche, le responsabilità dei soci e più in generale la disciplina applicabile, varia a seconda del tipo di società (per esempio, società di persone e società di capitali). E sempre a seconda del tipo di società, la responsabilità dei soci può essere limitata al capitale versato (come nel caso delle s.r.l.), proteggendo così il patrimonio personale da eventuali debiti aziendali (questa possibilità non è prevista nella disciplina delle imprese individuali).

Ai fini, invece, dell'applicazione dello statuto dell'imprenditore commerciale occorre distinguere fra:

-**Società semplice** che può essere utilizzata esclusivamente per l'esercizio di attività non commerciale (quindi agricola). Altrimenti, se una società semplice inizia a svolgere attività commerciali, essa rientra automaticamente nel regime delle società commerciali.

-**Tutte le altre società** (s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a., s.a.p.a.), definite tradizionalmente, società di tipo commerciale, che possono essere utilizzate per l'esercizio sia di attività agricola (e saranno

⁴⁷ Alessandra, C. (2022, December 5). L'impresa individuale. Diritto.it.

pertanto società di tipo commerciale, ma con oggetto agricolo), sia di attività commerciale (in tal caso saranno società di tipo commerciale e con oggetto commerciale).⁴⁸

Infine, **l'impresa pubblica** si riferisce alle attività economiche gestite direttamente dallo Stato o da altri enti pubblici. Pur perseguendo, in molti casi, obiettivi di utilità pubblica o di interesse generale, queste imprese operano nel mercato con logiche e strumenti tipici dell'impresa privata. La loro particolarità risiede nel fatto che la loro direzione e il loro controllo sono esercitati da organi pubblici, e spesso ricevono finanziamenti o garanzie dirette dallo Stato.⁴⁹

Ai fini dell'applicazione dello statuto dell'imprenditore commerciale, risulta necessario distinguere le tre forme

in cui le imprese pubbliche possono presentarsi:

- **Società di diritto privato** (es: s.p.a. a controllo pubblico): l'Ente pubblico svolge attività d'impresa indirettamente, mediante la costituzione di Società di diritto privato, dotate di propria soggettività (tipicamente società a partecipazione pubblica). Qui l'attività d'impresa è il fine esclusivo e si applica tutto lo statuto dell'imprenditore commerciale, compresa l'esposizione a liquidazione giudiziale;

- **Enti pubblici economici** (es.: Enel, FS, Iri, ENI...): l'Ente pubblico svolge attività d'impresa indirettamente, dando vita ad Enti di diritto pubblico, definiti appunto economici, dotati di distinta soggettività. Qui l'attività d'impresa è il fine esclusivo o principale e se l'Ente svolge solo attività non commerciale si applica solo lo statuto generale dell'imprenditore, altrimenti si applica anche lo statuto speciale dell'imprenditore commerciale (ad esclusione dell'esposizione a liquidazione giudiziale, sostituita dalla liquidazione coatta amministrativa e altre procedure previste in leggi speciali);

- **Imprese-Organo** (es.: aziende municipalizzate di acqua, gas, trasporti pubblici): l'Ente pubblico svolge direttamente attività d'impresa mediante proprie strutture organizzative, definite Imprese Organo, che non sono dotate di distinta soggettività, ma che hanno autonomia contabile e decisionale. Qui l'attività d'impresa è secondaria ed accessoria rispetto ai fini istituzionali dell'ente pubblico e si applica lo statuto generale dell'imprenditore, nonché parte dello statuto speciale dell'imprenditore commerciale (ovvero l'obbligo di tenuta delle scritture

⁴⁸ Fusco, E. (n.d.). Le Categorie di Imprenditori. Seconda Università degli Studi di Napoli - Dipartimento di Giurisprudenza. diritto.commerciale.unina2.it.

⁴⁹ Campobasso, G. F. (2022). Diritto commerciale vol.1 (8th ed.). Utet giuridica.

contabili, mentre è previsto un esonero dall'iscrizione nel registro delle imprese e dalle procedure concorsuali).

Fra le tre forme giuridiche appena analizzate, la forma ad oggi più diffusa è quella delle Società a partecipazione pubblica, che può essere totalitaria, di maggioranza o di minoranza.⁵⁰

L'impresa cooperativa è una forma particolare di impresa, fondata sulla mutualità (scopo mutualistico⁵¹) e sulla partecipazione democratica dei soci alla gestione. Nella cooperativa, l'obiettivo non è solo il profitto, ma anche la soddisfazione delle esigenze e degli interessi dei soci. La sua principale caratteristica è la prevalenza della persona sul capitale: ogni socio ha diritto a un voto, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta. L'impresa cooperativa non rientra nella categoria delle imprese individuali, poiché si basa su una pluralità di soci. Tuttavia, non si tratta nemmeno di un'impresa pubblica, in quanto la sua gestione e proprietà sono dei soci e non dello Stato o di altri enti pubblici. Pertanto, l'impresa cooperativa è classificabile tra le imprese societarie, avendo una struttura giuridica e organizzativa propria.

Le **associazioni, fondazioni e gli enti privati con fini ideali o altruistici** (es. enti religiosi) possono costituire imprese commerciali (e quindi essere esposte a tutto lo statuto dell'imprenditore commerciale) se ricorrono i requisiti del 2082; a dimostrazione di ciò, il requisito dell'economicità non presuppone né la presenza di profitti, né che la gestione sia volta a massimizzare i ricavi. Inoltre, l'attività d'impresa può essere svolta sia come l'oggetto esclusivo o principale (es. spettacoli sportivi per divulgare quello sport) sia con carattere accessorio (es. un ente religioso che gestisce un istituto di istruzione privata).⁵²

Infine, è prevista una disciplina speciale per le **imprese sociali**, secondo quanto stabilito dall'**art. 1, comma 1 del d.lgs. 155/2006**, le imprese sociali sono organizzazioni private che *“esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale”*⁵³ (es.: assistenza sanitaria e sociale, istruzione, tutela dell'ambiente, turismo sociale, ricerca, attività di sostegno ai disabili). La loro caratteristica principale è essere

⁵⁰ Fusco, E. (n.d.). Le Categorie di Imprenditori. Seconda Università degli Studi di Napoli - Dipartimento di Giurisprudenza. diritto.commerciale.unina2.it.

⁵¹ Cosa significa scopo mutualistico? (n.d.). AssCoop. <https://asscoop.it/info.php?page=343> Avere uno scopo mutualistico significa che i soci di una cooperativa si pongono l'obiettivo di crescere insieme, aiutandosi a vicenda per ottenere qualcosa che altrimenti non potrebbero raggiungere da soli; ad esempio: condizioni di lavoro migliori, prezzi migliori per i servizi, costo minore per l'acquisto di attrezzature e materiale.

⁵² L'imprenditore (n.d.). Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative. https://www.disfipeq.unich.it/sites/st10/files/1_limprenditore.pdf

⁵³ Decreto Legislativo n.155/2006. Disciplina dell'impresa sociale. (2006, April 27). Gazzetta Ufficiale.

imprese senza scopo di lucro; nonostante ciò, si tratta di imprese vere e proprie, ex art. 2082 c.c., nelle quali è presente il requisito dell'economicità (oltre ai requisiti di professionalità e organizzazione già visti nel Capitolo 1.1). Data la loro natura non lucrativa, l'utile non viene distribuito come i fondi e le riserve e inoltre, il patrimonio sociale alla cessazione dell'impresa è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale specificate nell'atto di costituzione.

Il **d.lgs. 155/2006** consente a tali imprese di organizzarsi in qualsiasi forma di organizzazione collettiva privata (associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici), ed eccezionalmente anche in uno dei tipi societari, nonostante l'assenza dello scopo lucrativo.

Un'impresa sociale, indipendentemente dalla sua natura agricola o commerciale, è obbligata a:

- iscriversi in un'apposita sezione del Registro delle imprese
- redigere le scritture contabili
- in caso di insolvenza, l'impresa è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa, invece che liquidazione giudiziale.

Inoltre, l'impresa sociale gode di un **privilegio**: se il patrimonio netto minimo di 20.000 € subisce perdite di oltre un terzo (cioè, scende sotto i 13.333 €) delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'impresa, perciò, la responsabilità cade solo sull'organizzazione.⁵⁴

Infine, le imprese sociali sono soggette alla vigilanza del Ministero del Lavoro, il quale può procedere ad ispezioni. Sono i sindaci coloro che vigilano sul rispetto delle finalità sociali dell'impresa e possono procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo e di chiedere notizie agli amministratori.⁵⁵

⁵⁴ Campobasso, G. F. (2022). Diritto commerciale vol.1 (8th ed.). Utet giuridica.

⁵⁵ Casarini, A. (n.d.). Le imprese sociali. STUDIO RAG. ANDREA CASARINI. <https://www.studio-casarini.it/?q=node/115>

Capitolo 1.3: Introduzione all'imprenditore occulto

La figura dell'imprenditore occulto non trova alcuna collocazione normativa precisa nel Codice civile italiano. Difatti, non esiste un articolo di riferimento del Codice con una definizione legale di imprenditore occulto, questa lacuna normativa ha dato spazio a interpretazioni e analisi con l'obiettivo di colmare un vuoto legislativo. In altre parole, la disciplina dell'imprenditore occulto non è sistematizzata attraverso disposizioni normative codificate, ma emerge da una serie di interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali che hanno cercato di inquadrare tale soggetto, delineandone i contorni e le caratteristiche.

Nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano, la figura dell'imprenditore occulto rappresenta un'entità giuridica presente nella realtà quotidiana e in grado di influenzare il panorama imprenditoriale italiano e le dinamiche commerciali e societarie. Si tratta di un soggetto che, pur esercitando de facto poteri decisionali e di controllo all'interno di un'impresa (tipici del *dominus*), non ne risulta formalmente titolare o legittimato negli atti giuridici di impresa. Questa figura emerge in situazioni in cui **una persona (fisica o giuridica) desidera mantenere nascosta la propria posizione di rilievo all'interno dell'impresa, per svariate motivazioni** (che andremo ad analizzare nella prossima sezione 1.3.1).

La ragione di esistenza dell'imprenditore occulto nell'ordinamento giuridico italiano può essere rintracciata nella necessità di garantire una tutela a coloro che, pur non avendo un ruolo ufficialmente riconosciuto, influenzano in maniera sostanziale le decisioni e le operazioni aziendali. Da una parte, ciò consente una certa flessibilità nell'organizzazione e gestione dell'impresa; dall'altra, solleva questioni inerenti la trasparenza e la leale concorrenza nel mondo degli affari (un socio occulto viola i principi di correttezza e trasparenza e buona fede ex art. 1175 e 1375 c.c. nei confronti degli interessati).

Per poter comprendere a pieno la figura dell'imprenditore occulto e scoprirne le condizioni di esistenza, è necessario partire dall'**acquisto della qualità di imprenditore**. Quest'ultimo è presupposto per l'applicazione ad un dato soggetto del complesso di norme (statuto generale dell'imprenditore e – se commerciale – statuto speciale) che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.

Per poter affermare che un dato soggetto è diventato imprenditore è necessario che l'esercizio dell'attività di impresa sia a lui *giuridicamente riferibile e imputabile*, questo avviene, ai sensi dell'art. 2082 c.c., con l'esercizio di attività di impresa. Ne consegue che l'imprenditore occulto, nel nostro ordinamento giuridico, se esercita attività di impresa verrà considerato

imprenditore e dovrà sottostare al complesso di norme (statuto) associato alla qualifica di imprenditore.

A questo punto sorge un nuovo problema: l'individuazione del soggetto cui è imputabile e riferibile l'attività di impresa. Tale individuazione risulta semplice quando gli atti di impresa sono compiuti *direttamente* dall'interessato o da altri in suo nome, ma solleva non pochi problemi quando l'esercizio dell'attività di impresa è *indiretto*.

Nel primo caso, l'imputazione dei singoli atti giuridici e dei loro effetti segue il **principio formale della spendita del nome**, secondo cui la qualifica di imprenditore è acquistata con pienezza di effetti dal soggetto e solo dal soggetto il cui nome è stato validamente speso nel compimento dei singoli atti di impresa e quindi nel "traffico giuridico" (tale criterio di imputazione risponde ad esigenze di certezza giuridica ed è chiaramente enunciato in tema di mandato senza rappresentanza negli articoli 1703-1705 c.c.). E' possibile dedurre, invece, che il soggetto (volontario o legale) che gestisce l'altrui impresa per effetto del potere di rappresentanza conferitogli dall'interessato o riconosciutogli dalla legge (ad esempio quando l'imprenditore è incapace di agire) non acquisisce la qualifica di imprenditore (la distinzione fra imprenditore occulto e amministratore di sostegno di imprenditori incapaci di agire sarà soggetto di analisi nel Capitolo 1.3.2).

Nel secondo caso, invece, vi è una dissociazione fra il soggetto cui è formalmente imputabile la qualità di imprenditore ed il reale interessato: il primo sarà colui (persona fisica o giuridica) che compie in proprio nome i singoli atti giuridici di impresa ovvero l'**imprenditore palese o prestanome**, mentre il secondo è colui (persona fisica o giuridica) che di fatto dirige l'impresa e fa propri tutti i guadagni e tutte le perdite della stessa ovvero l'**imprenditore occulto**. Questa dissociazione è dovuta ad un fenomeno largamente diffuso denominato: l'esercizio dell'impresa tramite interposta persona.⁵⁶

L'imprenditore occulto, quindi, diviene un elemento chiave per comprendere le dinamiche, spesso non immediatamente visibili, che regolano il tessuto imprenditoriale e gli equilibri all'interno delle imprese. Nella prossima sezione andremo ad analizzare alcune delle motivazioni che spingono un imprenditore a "non spendere il proprio nome" ed usare un prestanome per aprire o svolgere una attività di impresa.

⁵⁶ Campobasso, G. F. (2022). Diritto commerciale vol.1 (8th ed.). Utet giuridica.

Capitolo 1.3.1: Motivazioni che spingono un dominus a non “spendere il proprio nome”

L'imprenditore occulto, pur non emergendo negli atti giuridici dell'impresa, ne dirige le operazioni e ne detiene il controllo, facendo propri i guadagni e le perdite della stessa. Questa scelta di "occultamento" può avere diverse motivazioni, tra le quali:

- 1) **Protezione della Privacy e Riservatezza:** Alcuni imprenditori scelgono di rimanere nascosti per proteggere la propria privacy. Viviamo in un'era in cui le informazioni sono facilmente accessibili, e per molte persone influenti, mantenere una certa riservatezza può essere cruciale per proteggere la propria vita privata e quella dei propri cari. Ad esempio, un imprenditore che opera in un settore ad alto rischio, come la sicurezza privata o settori con forti concorrenti, potrebbe decidere di rimanere anonimo per proteggere sé stesso e la propria famiglia da possibili minacce, estorsioni o ricatti.
- 2) **Strategie Fiscali o Finanziarie:** Alcuni imprenditori potrebbero voler nascondere la propria identità per ottenere agevolazioni fiscali e/o finanziarie da parte dello Stato e/o altri Enti i cui requisiti, per ottenerli, sono detenuti dal prestanome e non dal titolare effettivo⁵⁷. Ad esempio, un imprenditore potrebbe decidere di occultare il proprio nome e scegliere un prestanome con i requisiti richiesti da Smart & Start Italia per aprire una nuova startup.⁵⁸
- 3) **Rischi Reputazionali:** In certi settori o contesti, l'associazione diretta con un'attività può comportare rischi reputazionali. L'imprenditore potrebbe aver avuto in passato controversie o problemi che potrebbero riflettersi negativamente sull'impresa attuale se il suo nome fosse direttamente collegato oppure un settore controverso o poco popolare potrebbe danneggiare la reputazione del soggetto in questione qualora gli venisse associato. Ad esempio, un attore famoso potrebbe decidere di investire nel settore del tabacco, ma non vorrebbe che il suo nome fosse associato direttamente a tale settore per evitare danni reputazionali.
- 4) **Evitare Conflitti di Interesse:** Un dirigente di una grande azienda tecnologica potrebbe voler investire in una startup che opera in un settore concorrente o complementare e rivelare il proprio interesse potrebbe sollevare questioni di conflitto di interesse.
- 5) **Protezione da Creditori o Reclami Legali:** Un imprenditore con precedenti fallimenti potrebbe voler avviare una nuova impresa senza esporre la nuova attività ai vecchi creditori.

⁵⁷ Pase, G. (n.d.). L'imprenditore occulto-Tesi di Laurea Magistrale. Università Ca' Foscari Venezia.
<https://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/3853/821182-1174484.pdf>

⁵⁸ Sostegno alle startup innovative (Smart & Start Italia) (2023, June 5). Ministero delle Imprese e Made in Italy. Smart & Start Italia è un programma che, fra le altre cose, fornisce un finanziamento agevolato, senza interessi, per un importo fino al 90% delle spese ammissibili per quelle startup interamente costituite da donne e/o da giovani di età non superiore a 35 anni.

Ad esempio, un ristoratore che ha avuto problemi finanziari in passato potrebbe decidere di aprire un nuovo ristorante sotto un nome diverso e con una nuova identità societaria.

- 6) **Evitare Regolamentazioni e Normative:** In alcuni settori, vi possono essere restrizioni normative o regolamentari (del mercato o di un contratto) che impediscono a certi individui o entità di operare direttamente (ad esempio, dei patti parasociali o dei patti di non concorrenza). Essere un imprenditore occulto può permettere di aggirare queste restrizioni operando attraverso terze parti (come vedremo poi nel caso di Angiola Armellini nel terzo Capitolo).
- 7) **Evasione fiscale o Frode:** La decisione di operare come imprenditore occulto potrebbe derivare dalla volontà di sottrarsi alle obbligazioni fiscali, evitando o riducendo il pagamento delle tasse/imposte. Ad esempio, un imprenditore che opera in settori con elevate tassazioni potrebbe cercare di mascherare i propri guadagni operando attraverso entità apparentemente separate o usando tecniche contabili ingannevoli. Va sottolineato che l'evasione fiscale e la frode sono atti illeciti che possono comportare non solo sanzioni economiche ma anche penali, con gravi conseguenze legali e reputazionali sia per l'imprenditore occulto sia per il prestanome (nel caso in cui fosse a conoscenza degli atti illeciti in questione).⁵⁹

Analizzando ciascuna di queste motivazioni, emerge chiaramente che la scelta di diventare un imprenditore occulto non è mai casuale, ma è sempre il frutto di una valutazione ponderata di rischi e benefici. Tuttavia, è essenziale sottolineare che, pur avendo validi motivi per esercitare l'attività di impresa in modo indiretto, l'imprenditore occulto deve sempre operare nel rispetto della legge, evitando pratiche ingannevoli o fraudolente. Alcune delle motivazioni elencate sono riconducibili alla c.d. **simulazione**, che consiste nella volontà di un individuo di non voler apparire pubblicamente (pratica prevista dalla legge e quindi legale). In altre parole, l'ordinamento consente l'utilizzo di un prestanome, ma solo quando le finalità che egli persegue non sono né illecite né elusive.⁶⁰

A conclusione del primo capitolo, si è lasciato uno spazio per una breve digressione con oggetto la distinzione fra due figure superficialmente simili ma diametralmente opposte per la loro natura e responsabilità: l'imprenditore occulto e l'amministratore di sostegno di imprenditori incapaci di agire.

⁵⁹ Migliorini, E. (2023, July 19). Prestanome societario: Responsabilità E rischi. Fiscomania.

⁶⁰ Prestanome: Quando E possibile richiederlo? (n.d.). AvvocatoFlash. <https://www.avvocatoflash.it/blog/diritto-civile/prestanome-quando-e-possibile-richiederlo>

Capitolo 1.3.2: Distinzione fra Imprenditore Occulto e Amministratore di Sostegno di Imprenditori Incapaci di agire

Da una parte, l'**Imprenditore occulto** che è un individuo o un'entità giuridica che, pur non essendo formalmente riconosciuto come socio, esercita un'influenza significativa o di controllo su una società; egli non appare nei documenti ufficiali della società, come l'atto costitutivo o il registro delle imprese, ma partecipa attivamente alla gestione e alle decisioni aziendali.⁶¹ Sebbene l'imprenditore occulto possa agire alle spalle di un altro imprenditore palese o prestanome, egli è considerato dalla legge come un vero e proprio imprenditore, con tutte le responsabilità giuridiche e fiscali che ne derivano. Questa sua posizione lo rende particolarmente vulnerabile, dal momento che, pur operando nell'ombra, può essere chiamato a rispondere delle obbligazioni dell'impresa con il proprio patrimonio personale (ma questo lo andremo a vedere nel dettaglio nel Capitolo 2.1 quando sarà analizzata l'evoluzione in termini giuridici delle responsabilità in caso di fallimento, ora liquidazione giudiziale, dell'imprenditore occulto).

Dall'altra parte, l'**Amministratore di sostegno** che offre a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire. Si tratta di una figura che viene scelta dal giudice tutelare a sua discrezione: nello specifico, se il tipo di attività che deve essere compiuta è minima ed estremamente semplice, tale da non pregiudicare gli interessi dell'imprenditore sarà preferibile la nomina di un amministratore, altrimenti sono preferibili l'interdizione e l'inabilitazione.⁶²

La misura di protezione dell'amministrazione di sostegno è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla **legge 9 gennaio 2004, n. 6**, che ha attuato una vera e propria rivoluzione giuridica nella tutela delle persone fragili, affiancando ai più rigidi istituti tradizionali (interdizione e inabilitazione) un nuovo strumento, più flessibile e quindi maggiormente adattabile alla specificità delle singole situazioni.⁶³

L'**art. 1 della legge n. 6/2004** prevede, infatti, che *“la presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di*

⁶¹Migliorini, E. (2023, August 3). Socio occulto o imprenditore occulto: CHI E. Fiscomania.

⁶²Giacardi, W. (2020, March 12). Amministrazione Di sostegno, inabilitazione E interdizione. Altalex.

⁶³Loddo, P. (2022, October 27). Amministratore Di sostegno: La Guida completa. Altalex.

sostegno temporaneo o permanente".⁶⁴ La norma individua, dunque, due requisiti, uno di tipo soggettivo (la menomazione fisica o psichica), l'altro di tipo oggettivo (l'impossibilità di provvedere ai propri interessi), che devono coesistere ed essere legati da un rapporto di causalità.⁶⁵

Tuttavia, è fondamentale sottolineare che l'amministratore di sostegno non è un imprenditore ai sensi dell'art. 2082 c.c. e, in nessun caso, può essere considerato come tale. Egli agisce in rappresentanza di un altro, ma non possiede né la qualifica giuridica né la responsabilità dell'imprenditore. Non è il *dominus* dell'attività, ma un custode temporaneo e legale di essa. Di contro, l'imprenditore occulto è, in ogni senso, un imprenditore che ha scelto di non apparire pubblicamente come tale per svariate motivazioni (alcune delle quali elencate nel Capitolo 1.3.1) e la sua responsabilità è diretta e personale, e può essere chiamato a rispondere delle obbligazioni dell'impresa solidalmente insieme al prestanome.

L'amministratore di sostegno, invece, agisce come rappresentante legale di un soggetto incapace, con il principale obiettivo di proteggere i suoi interessi. L'**art. 410 c.c.** prevede, infatti, che "*l'amministratore di sostegno deve tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario e deve tempestivamente informarlo circa gli atti da compiere*"⁶⁶. In caso di dissenso, l'amministratore è tenuto ad informare il giudice tutelare. Ove l'ADS agisca ignorando tali obblighi, potrebbe incorrere nell'abuso d'ufficio, qualora con tali condotte intenzionalmente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto.⁶⁷ In sintesi, egli non ha una responsabilità diretta sull'andamento dell'impresa (al limite la responsabilità di continuare l'attività di impresa e quindi evitare il fallimento della stessa), ma piuttosto un dovere di cura nei confronti del soggetto tutelato.

In conclusione, è fondamentale comprendere che, pur presentando alcune somiglianze superficiali nel tipo di esercizio di attività di impresa intrapreso, l'imprenditore occulto e l'amministratore di sostegno sono figure profondamente diverse, con responsabilità e ruoli distinti. Mentre il primo è una figura autonoma, con piena responsabilità e autonomia decisionale e patrimoniale, il secondo è un rappresentante legale, con un mandato preciso e limitato dalla legge e dalla volontà del giudice tutelare.

⁶⁴ Legge 9 gennaio 2004, n. 6. (2004, January 19). Gazzetta Ufficiale.

⁶⁵ Loddo, P. (2022, October 27). Amministratore Di sostegno: La Guida completa. Altalex.

⁶⁶ Art. 410 codice civile - Doveri dell'amministratore Di sostegno. (n.d.). Brocardi.it.

⁶⁷ Amministrazione di sostegno tra doveri, tutele del beneficiario e responsabilità penale. (2022, June 28). Avvocati per le Persone e le Famiglie.

Capitolo 2: Implicazioni Giuridiche dell'Imprenditore Occulto

Capitolo 2.1: Teoria dell'imprenditore occulto

L'esercizio indiretto dell'attività di impresa non solleva particolari problemi finché gli affari prosperano e i creditori sono regolarmente pagati dal prestanome. Al contrario, quando l'impresa non paga i creditori e questa risulta essere una società per azioni o a responsabilità limitata con capitale irrisorio (come accade spesso con le *cc. dd. Società di comodo* o *etichetta*), può sollevare gravi problemi quando gli affari vanno male. In questi casi, infatti, il rischio di impresa che dovrebbe essere in capo al *dominus* della stessa viene scaricato in modo sostanziale (e non formale) ai debitori, i quali spesso risultano essere i *cd. piccoli creditori*, ovvero lavoratori, piccoli fornitori ed enti previdenziali. La ragione dietro questo cambiamento ricade su due fatti: il primo, è la quasi certa insufficienza del patrimonio sociale e del patrimonio personale dell'imprenditore palese per soddisfare tutti i crediti e il secondo, i piccoli creditori dell'impresa spesso non hanno interesse ad insinuarsi nel credito del fallimento (ora liquidazione giudiziale), in quanto l'ammontare del credito stesso non giustificerebbe gli oneri legali connessi.

Un passo in avanti in tema di responsabilità sociale o societaria è compiuto dalla *cd. Teoria dell'imprenditore occulto*, secondo la quale il *dominus* (o imprenditore occulto) di un'impresa sarà sottoposto sempre e comunque a liquidazione giudiziale qualora sia aperta la liquidazione giudiziale nei confronti del prestanome. Ciò era originariamente giustificato dall'art. 147, 2° comma della legge fallimentare, ed attualmente dall'**art. 256, 4° comma del Codice della crisi di insolvenza**.

Questo comma va a completare il principio già posto dal primo comma dello stesso articolo, secondo cui la liquidazione giudiziale della società si estende anche ai soci la cui esistenza sia scoperta dopo l'apertura della procedura concorsuale della società e dei soci palesi. Tale principio è conosciuto come la *cd. Liquidazione giudiziale del socio occulto di società palese*.

In precedenza, si considerava applicabile *per analogia* la stessa regola dell'apertura della liquidazione giudiziale del socio occulto di società palese anche al *socio occulto di società occulta* (si fa riferimento a quei casi in cui un imprenditore si presenta a terzi come imprenditore individuale pur avendo alle spalle uno o più soci occulti). Oggi, però, l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dei soci occulti di una società occulta è disposta espressamente dall'**art. 256, 5° comma, CCI**.

Proseguendo con la stessa regola, si arriva ad affermare la responsabilità e l'esposizione alla liquidazione giudiziale di chiunque (palesemente ed occultamente) domini un'impresa a lui formalmente non imputabile.

È importante specificare che la teoria dell'imprenditore occulto, ora disposta espressamente nel Codice della crisi di insolvenza, lega il suo nome a Walter Bigiavi, il quale è stato un giurista italiano docente di Diritto commerciale che svolse gran parte della sua carriera accademica presso l'Università di Bologna di cui fu anche rettore per un breve periodo e che fu il principale studioso e fautore della teoria dell'imprenditore occulto. Storicamente, infatti, sono emerse due importanti teorie giurisprudenziali sulla questione:

1. la prima è la *c.d. Teoria del potere-responsabilità* di Ferri, il cui intento era quello di superare il principio formale della spendita del nome, tuttora vigente. Tale teoria afferma che chi esercita il potere di direzione di un'impresa se ne assume necessariamente anche il rischio e risponde delle relative obbligazioni sulla base del fatto che “nel nostro ordinamento giuridico è espressamente sanzionata la inscindibilità del rapporto potere-responsabilità;
2. mentre la seconda teoria è proprio la *cd. Teoria dell'imprenditore occulto* di Bigiavi, mossa sulla base dell'art. 147, comma 4 della legge fallimentare, questa teoria condanna il dominus a rispondere solidalmente con il prestanome e a essere sottoposto a liquidazione giudiziale sempre e comunque nel caso in cui sia aperta la liquidazione giudiziale nei confronti del prestanome.

Estendendo ancora la disciplina della teoria dell'imprenditore occulto, è possibile affermare la responsabilità solidale di altre due figure:

- il **socio tiranno** di una società per azioni, cioè l'azionista che in fatto “usa della società come cosa propria” e ne dispone a suo piacimento “con l'assoluto disprezzo delle regole fondamentali del diritto societario”, ad esempio, quel socio che confonde sistematicamente il proprio patrimonio personale e quello societario e utilizza il patrimonio della società per scopi personali ed il proprio per pagare i debiti dell'impresa o finanziare la stessa indirettamente;
- il **socio sovrano** di una società per azioni, ovvero l'azionista che, pur rispettando le regole di funzionamento della società, in fatto domina l'impresa societaria in forza del possesso di un pacchetto azionario di controllo.

Da annotare che anche questa estensione della disciplina è legata al nome di Bigiavi, il quale scrisse “*Responsabilità illimitata del socio tiranno*” e “*Fallimento di soci sovrani, pluralità di soci occulti, confusione di patrimoni*”.

Entrambe le teorie appena esposte si basano sull’esistenza di due principi generali nel nostro ordinamento giuridico, anche detti **criteri di imputazione dei debiti dell’impresa**: il *criterio formale della spendita del nome* e il *criterio sostanziale del potere di direzione*.

Il secondo criterio però non è preciso, in quanto né le norme societarie né il Codice della crisi consentono di dimostrare che un soggetto può essere chiamato a rispondere di un’impresa individuale di cui è *dominus* nonostante sia imputabile ad altro soggetto o di una società di capitali. Ne consegue, quindi, che la responsabilità illimitata non è indissolubilmente legata al potere di gestione e ne sono prova i soci accomandatari della società accomandita semplice.

Infatti, ad oggi, per incorrere in responsabilità illimitata è necessario che ricorrano anche queste due oggettive e formali condizioni: violazione della specifica disciplina dei conferimenti o della pubblicità legale.⁶⁸

⁶⁸ Campobasso, G. F. (2022). Diritto commerciale vol.1 (8th ed.), da pag. 84 a pag. 90. Utet giuridica.

Capitolo 2.1.1: Teoria dell'impresa fiancheggiatrice

Come abbiamo avuto occasione di vedere nella sezione precedente, la teoria dell'imprenditore occulto ha rivoluzionato la giurisprudenza: da una parte, questa teoria ha colmato lacune normative e ha fornito risposte a complesse questioni giuridiche circa la figura dell'imprenditore occulto, mentre dall'altra parte, questa rivoluzione ha suscitato, come era prevedibile, delle interpretazioni, riflessioni e, soprattutto, critiche di argomenti tratti dal diritto societario e concorsuale da parte di esperti e accademici, sottolineando quindi l'importanza e la complessità del fenomeno dell'imprenditorialità occultata nel panorama giuridico contemporaneo.

Più nello specifico, fra gli argomenti criticati abbiamo: l'**inscindibile collegamento fra potere di gestione e responsabilità illimitata** in quanto non dimostrabile sulla base dell'art. 256 CCI e la **responsabilità del dominus di un'impresa gestita sotto altrui nome** in quanto dal 5° comma dell'art. 256 CCI non è desumibile che può essere chiamato a rispondere della società chi socio non è, ma solo che può essere chiamato chi è socio di una società a responsabilità illimitata di fronte a terzi, sia se la sua partecipazione non è stata esteriorizzata sia se non è stata esteriorizzata l'esistenza dell'impresa stessa.

A seguito delle critiche degli argomenti tratti dal diritto concorsuale e dal diritto societario, sono stati introdotti diversi **rimedi legislativi per reprimere gli abusi e i comportamenti fraudolenti dei soci occulti, tiranni e sovrani** (come, ad esempio, la riforma del diritto societario del 2003 e le riforme del diritto concorsuale in tema di responsabilità da attività di direzione e coordinamento, liquidazione giudiziale della società occulta e postergazione dei finanziamenti infragruppo e dei soci). Si è arrivati a considerare che il dominio de facto su un'impresa individuale o societaria, formalmente imputabile ad altro soggetto, non implica di per sé responsabilità illimitata per i debiti di impresa.

Quindi, ad oggi, sono state proposte diverse tecniche per affermare, *in applicazione e non in deroga* ai criteri di imputazione dei debiti dell'impresa (ovvero il criterio formale della spendita del nome e il criterio sostanziale del potere di direzione già visti nel Capitolo 2.1) previsti dall'ordinamento, la responsabilità personale e l'esposizione a liquidazione giudiziale di chi abusi della posizione di dominio su una società di capitali.

Fra queste tecniche, quella prevalentemente seguita dalla giurisprudenza è la **c.d. Teoria dell'impresa fiancheggiatrice**, secondo cui i comportamenti tipici del sovrano tiranno possono integrare gli estremi di una autonoma attività di impresa, nello specifico, di un'impresa di

finanziamento e/o gestione a latere della o delle società di capitali dominante/i. Pertanto, il socio o i soci che hanno abusato dello schermo societario risponderanno come titolari di un'autonoma impresa individuale o collettiva per le obbligazioni da loro contratte nello svolgimento dell'attività fiancheggiatrice. Dunque, in quanto titolari de facto di un'impresa autonoma ai sensi dell'art. 2082 c.c., questi soci possono essere sottoposti a liquidazione giudiziale.⁶⁹

Un esempio dell'applicazione di questa teoria in un caso giudiziario è il famoso caso trattato dal Tribunale di Roma inerente la dichiarazione di fallimento dei tre fratelli Caltagirone che risultavano essere gli effettivi ed unici soci di 158 società di capitali dichiarate poi fallite, desumendo l'esistenza appunto di un'impresa fiancheggiatrice.

Nel corso della sentenza, è stata affermata l'esistenza di un'impresa commerciale autonoma imputabile ai convenuti dal fatto che *“i finanziamenti confluivano in “casse comuni” dalle quali ciascuno degli effetti soci o padroni operava dei prelevamenti per far fronte alle esigenze economiche dell'intero gruppo di società facente capo ad ognuno di essi senza alcuna correlazione con l'ammontare dei finanziamenti ottenuti dalle varie società”*.⁷⁰

Al termine del caso giudiziario, con riferimento alla stessa vicenda, la dichiarazione di fallimento dei tre fratelli Caltagirone è stata revocata per il presunto difetto dei requisiti di un'autonoma attività di impresa (professionalità, economicità e organizzazione) identificabile come impresa fiancheggiatrice.⁷¹

Nella prossima sezione andremo brevemente ad analizzare quali sono le misure legislative a cui i cittadini (e la legge stessa) possono fare affidamento per difendersi da (e affrontare) questo complesso fenomeno di imprenditorialità occultata.

⁶⁹ Campobasso, G. F. (2022). Diritto commerciale vol.1 (8th ed.), da pag. 90 a pag. 94. Utet giuridica.

⁷⁰ Trib. Di Roma, 3-7-1982, in Foro.it, 1982, I, 2898.

⁷¹ Cass., 26-2-1990, n. 1439, in Giur. Comm., 1991, II, 366, con nota di RONDINONE; nonché, SPADA, in Giur. Comm., 1992, I, 429 ss.

Capitolo 2.1.2: Misure legislative per affrontare il fenomeno dell'imprenditore occulto

Come abbiamo visto finora, nonostante l'imprenditore occulto operi effettivamente all'interno di un'impresa, la sua identità non è formalmente riconosciuta, generando così una serie di problemi in termini di responsabilità e trasparenza. Per affrontare questa problematica, sono state introdotte una serie di misure volte a identificare, regolamentare e, se necessario, sanzionare l'imprenditore occulto e coloro che volontariamente omettono informazioni su di esso:

1. **Trasparenza negli Atti Costitutivi:** La legge richiede che gli atti costitutivi delle società contengano informazioni precise sugli azionisti e amministratori. L'atto costitutivo, infatti, deve essere redatto in forma scritta. Può essere stipulato per atto pubblico, ovvero redatto da un notaio (come previsto dall'art. 2330 c.c. che disciplina il deposito dell'atto costitutivo⁷²), ma anche per scrittura privata autenticata e per scrittura privata registrata. Ciò consente di identificare con certezza le persone (fisiche o giuridiche) intervenute, lo scopo, il patrimonio, la sede e infine, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione.⁷³ Sebbene questa misura possa non impedire direttamente l'operato dell'imprenditore occulto, introduce un livello di trasparenza che può rendere più difficile per lui operare nell'ombra. Nel famoso caso della Parmalat del 2003, una delle più grandi bancarotte nella storia dell'Europa, c'erano molte società offshore che facevano parte del gruppo Parmalat. Queste società non erano trasparenti con chiarezza negli atti costitutivi della società ed avevano complesse strutture azionarie che oscuravano la proprietà effettiva e le relazioni interne.
2. **Revisione contabile obbligatoria:** Sono soggette alla c.d. revisione contabile obbligatoria tutte le società a responsabilità limitata con queste caratteristiche:
 - 1) capitale sociale superiore a 120 mila euro;
 - 2) superamento dei limiti dimensionali di cui all'**articolo 2435-bis c.c.**;⁷⁴
 - 3) Quando la società è obbligata a redigere il bilancio consolidato;
 - 4) Quando la società controlla altre società obbligate alla revisione legale dei conti.⁷⁵

⁷² Art. 2330 codice civile – Deposito dell'Atto Costitutivo e iscrizione della società. (n.d.). Brocardi.it.

⁷³ Atto Costitutivo. (2022, May 27). Italia non profit.

⁷⁴ Art. 2435 bis codice civile - *Bilancio in forma abbreviata*. (n.d.). Brocardi.it. questo articolo disciplina le soglie entro le quali è possibile usufruire del bilancio in forma abbreviata in sostituzione della revisione contabile obbligatoria: 1) totale dell'attivo patrimoniale < € 4.400.000,00; 2) ricavi delle vendite < € 8.800.000,00; 3) dipendenti occupati non superiori alle 50 unità.

⁷⁵ De Vita, D. F. (n.d.). *Revisione Legale*. Devita&Finamore. Il revisore legale, disciplinato dal D.Lgs 39/2010, esprime il proprio giudizio sull'attendibilità del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato di

Questo controllo esterno può rivelare discrepanze o anomalie che indichino la presenza di un imprenditore occulto. Un esempio è sempre il caso Parmalat, le incongruenze nei bilanci erano state inizialmente mancate dai revisori, ma una successiva indagine ha rivelato un buco nei conti di quasi 14 miliardi di euro.

3. **Responsabilità solidale:** In alcune circostanze (analizzate nel Capitolo 2.1), la legge prevede la responsabilità solidale tra l'impresa e l'imprenditore occulto, in particolare, in caso di apertura della liquidazione giudiziale della società. In precedenza, un imprenditore poteva essere motivato a non spendere il proprio nome negli atti giuridici dell'impresa così da non poter essere considerato responsabile della stessa, ma adesso questo meccanismo dissuade l'imprenditore occulto dal nascondersi, poiché potrebbe essere chiamato a rispondere dei debiti dell'impresa insieme al prestanome.
4. **Misure antiriciclaggio:** Le normative antiriciclaggio prevedono l'obbligo di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo⁷⁶, in particolare, quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati. Questa misura può aiutare a smascherare l'imprenditore occulto, in particolare se sta utilizzando l'impresa per riciclare denaro illecito. Un esempio sono le banche e Poste Italiane S.p.A., e più in generale, gli istituti di moneta elettronica e di pagamento; questi sono obbligati ad adempiere queste verifiche quando agiscono da tramite (o sono comunque parte) nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore a 15.000 euro.
5. **Sanzioni pecuniarie e penali:** L'ordinamento giuridico italiano prevede una serie di sanzioni per chi ostacola l'identificazione dell'imprenditore occulto o per chi omette informazioni nei documenti ufficiali. L'art. 55 del nuovo testo del d.lgs. n. 231/2007 prevede delle sanzioni penali (tutte punite con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da 10.000 a 30.000 euro) e amministrative pecuniarie, per coloro che: 1) falsificano dati e informazioni relative al titolare effettivo e all'esecutore; 2) acquisiscono o conservano dati falsi o informazioni non veritiere sul titolare effettivo; 3) aggira/ignora l'obbligo di

tutte le imprese sottoposte a controllo legale dei conti. Il tutto si concretizza tramite un controllo periodico costante finalizzato alla regolare tenuta della contabilità e alla corretta valutazione delle poste nei singoli conti.

⁷⁶ Antiriciclaggio: La nuova disciplina in Gazzetta. (2017, June 28). Altalex. L'obbligo di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo scatta in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale e in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro. Oltre all'identificazione del cliente e del titolare effettivo e la verifica delle loro rispettive identità, questo obbligo prevede l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e il controllo costante del rapporto con il cliente per tutta la sua durata.

segnalazione delle operazioni sospette (in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche la sanzione amministrativa pecuniaria può spaziare dai 30.000 € ai 300.000 €)⁷⁷.

Gli esempi utilizzati in questa sezione potrebbero non adattarsi perfettamente al fenomeno dell'imprenditore occulto, ma hanno il vantaggio di essere ben noti e di dimostrare l'importanza delle leggi, regolamentazioni e sanzioni in materia di trasparenza e responsabilità delle imprese.

In conclusione, la figura dell'imprenditore occulto rappresenta una sfida per l'ordinamento giuridico, ma sono state introdotte delle misure legislative atte a garantire la trasparenza, la correttezza e la buona fede nel mondo imprenditoriale. Se da un lato l'imprenditore occulto può cercare di eludere tali misure, dall'altro, l'evoluzione della normativa e l'attenzione sempre maggiore delle Autorità competenti rendono sempre più difficile operare nell'ombra senza rischi.

⁷⁷ Antiriciclaggio: La nuova disciplina in Gazzetta. (2017, June 28). Altalex.

Capitolo 2.3: Imprenditore occulto e diritto del lavoro

L'ambito del diritto del lavoro solleva questioni particolarmente rilevanti quando si entra in contatto con il fenomeno dell'imprenditorialità occultata. Infatti, come abbiamo visto nel Capitolo 2.1 dedicato all'evoluzione giuridica delle responsabilità sociali o societarie dell'imprenditore occulto, coloro che hanno in capo il rischio di impresa in presenza di imprenditore occulto, sono i creditori più deboli come i **lavoratori** e i piccoli fornitori, questo perché non sono in grado di premunirsi contro il dissesto del prestanome in modo tale da costringere il *dominus* reale a garantire personalmente i debiti contratti a nome del prestanome.⁷⁸

La natura stessa dell'imprenditore occulto, operando nell'ombra e celando la sua identità effettiva, può portare a **violazioni dei diritti dei lavoratori**, spesso al fine di trarre vantaggi economici. Questo capitolo si dedica ad analizzare come l'imprenditorialità occulta influenzi le relazioni di lavoro, dalle responsabilità nei confronti dei lavoratori alla dinamica con le rappresentanze sindacali e la contrattazione collettiva.

L'imprenditore occulto sfrutta spesso i propri lavoratori, impiegando manodopera non regolare e non rispettando le norme di sicurezza sul lavoro. La giurisprudenza considera il *dominus* responsabile sia delle violazioni penali che dei danni causati ai lavoratori e alla società in generale. In particolare, la giurisprudenza tende ad applicare sanzioni severe ai cosiddetti **“caporali”**, ovvero gli **intermediari che reclutano i lavoratori per l'imprenditore occulto**. Questi intermediari spesso sfruttano i lavoratori, pagando salari molto bassi e impiegandoli in condizioni di lavoro precarie e insicure. La giurisprudenza ritiene che l'imprenditore occulto debba essere considerato responsabile anche per le violazioni dei diritti dei lavoratori commesse dai propri intermediari.⁷⁹

Come già detto nel Capitolo 2.1 in occasione delle difficoltà riscontrate dai piccoli creditori in caso di apertura di liquidazione giudiziale, il problema principale dell'imprenditorialità occulta per i lavoratori è l'assenza di chiarezza sulla vera identità dell'imprenditore e la conseguente difficoltà nell'individuare a chi rivendicare i propri diritti. Ad esempio, potrebbero sorgere problemi relativi a salari non pagati, condizioni di lavoro non adeguate o mancanza di sicurezza sul luogo di lavoro e poiché l'identità del *dominus* (o datore di lavoro) rimane nascosta, i lavoratori potrebbero trovarsi in una posizione svantaggiata nel cercare risarcimenti o nel

⁷⁸ Campobasso, G. F. (2022). Diritto commerciale vol.1 (8th ed.). Utet giuridica.

⁷⁹ Papini, G. (2023, August 1). Imprenditore occulto: CHI E E quali conseguenze ha. FatturaPRO.click.

chiedere il rispetto dei loro diritti. Inoltre, l'imprenditorialità occulta potrebbe permettere all'azienda di eludere le leggi sul lavoro, come quelle relative alle ore di lavoro, ai giorni di riposo, alle ferie pagate e ad altre condizioni contrattuali e resterebbe il problema di individuazione del *dominus* (o datore di lavoro), rendendo quasi impossibile per i lavoratori ottenere giustizia.

Le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva svolgono un ruolo cruciale nel moderno contesto lavorativo, offrendo una piattaforma attraverso cui i diritti dei lavoratori sono negoziati e difesi. La presenza di un imprenditore occulto, tuttavia, può turbare questo equilibrio.

Si definiscono “**relazioni sindacali**” tutti i rapporti che intercorrono tra il datore di lavoro e l'Organizzazioni sindacali. In particolare, l'art. 40 d.lgs. 165/2001 recita: “*La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro nonché le materie relative alle relazioni sindacali*”.⁸⁰ Nell'ambito delle relazioni sindacali, la mancanza di un chiaro interlocutore può rendere estremamente complesse le negoziazioni. Questo perché, senza una chiara identificazione dell'imprenditore, diventa difficile per i sindacati stabilire con chi stiano realmente negoziando.

Per quanto riguarda la **contrattazione collettiva**, essa consiste nell'accordo tra un datore di lavoro e un'organizzazione o più di lavoratori, allo scopo di stabilire il trattamento minimo garantito e le condizioni di lavoro che dovranno essere rispettate in qualsiasi rapporto di lavoro facente riferimento a tale contratto.⁸¹ L'impossibilità di identificare con chiarezza l'imprenditore può portare a contratti meno favorevoli per i lavoratori.

In sintesi, la presenza di un imprenditore occulto nelle relazioni di lavoro può portare a gravi conseguenze per i diritti dei lavoratori e per l'integrità delle relazioni sindacali e della contrattazione collettiva. È essenziale che tali pratiche vengano identificate e affrontate per garantire un campo di gioco equo e proteggere i diritti fondamentali dei lavoratori.

Nella prossima sezione andremo ad analizzare il caso in cui il *dominus* dell'impresa sia un'impresa mafiosa e come ciò influenza le relazioni di lavoro all'interno dell'impresa e il panorama socioculturale ed economico italiano.

⁸⁰ Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Civile. (2016). *PRINCIPALI REGOLE E NOZIONI PER LA CORRETTA GESTIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DECENTRATO*. difesa.it.

⁸¹ *Contratto Collettivo*. (n.d.). IPSOA - Professionalità quotidiana.

Capitolo 2.3.1: Il *dominus* è un'impresa mafiosa

In questo Capitolo si intende analizzare e comprendere in che modo le organizzazioni mafiose possono operare come *dominus* di una impresa, influenzando e dirigendo le attività imprenditoriali, e se di fatto si può parlare di imprenditore occulto a tutti gli effetti.⁸²

Innanzitutto, il fenomeno della mafia non è nuovo alle “orecchie degli italiani”, infatti, queste organizzazioni hanno influenzato non solo la vita quotidiana dei cittadini, ma anche l'economia, la politica e, in modo più subdolo, il mondo imprenditoriale del Paese.

L'Italia ha dovuto combattere per decenni contro le insidie delle organizzazioni criminali: a partire dagli anni '80 e '90, con il sanguinoso conflitto tra lo Stato e le mafie che ha avuto come bersagli magistrati, giornalisti, politici, comuni cittadini e giudici (fra i quali ricordiamo con amarezza i casi di Borsellino e Falcone). In un tentativo di arginare l'espansione e l'influenza mafiosa, lo Stato ha adottato una serie di misure legislative e di sicurezza (come le normative antiriciclaggio viste nel Capitolo 2.1.2). Ma le mafie, agendo nell'ombra, riescono ad assumere una natura quasi camaleontica e sono state in grado di infiltrarsi in settori chiave dell'economia che spaziano dall'edilizia all'agricoltura, dal turismo alla finanza.

In questo contesto, emerge la figura dell'**imprenditore occulto**, il quale, sotto la facciata di legittima attività imprenditoriale, **può celare legami e rapporti con le organizzazioni criminali**. Il *dominus* potrebbe dunque non essere il visibile proprietario o amministratore, ma un'entità oscura che opera nell'ombra, rappresentata da una organizzazione criminale.

Come detto in precedenza in tema di natura camaleontica, una delle caratteristiche distintive delle mafie italiane (Cosa Nostra, Ndrangheta, Camorra e Sacra Corona Unita) è la loro incredibile capacità di adattamento. Inizialmente, le mafie erano solite agire come guardie del latifondo, successivamente, si sono evolute in organizzazioni che estorcevano denaro alle imprese locali, ed infine, sono entrate direttamente nel mondo imprenditoriale. Ma questa particolare evoluzione era deducibile in quanto l'attività d'impresa è “*lo sbocco naturale dell'attività criminosa, sfruttando le possibilità offerte da un apparato che garantisce dominio e controllo ... la c.d. impresa mafiosa ... costituisce ... un'entità economica che gioca a tutto campo sul terreno delle altre imprese*”.⁸³

⁸² Vilei, G. (n.d.). L'imprenditore occulto Una Figura anomala: Logiche ed anomalie quando IL dominus E l'impresa mafiosa. Academia.edu.

⁸³ ALESSANDRI. (Torino, 1988). Concorrenza illecita con minacce o violenza, in Dig. Pen., vol. II, 411.

Un ulteriore motivo dietro questo cambiamento di natura e attività è dovuto a *“l'enorme quantità di mezzi finanziari derivanti dalle attività criminali”* che *“ha determinato la necessità, per il mafioso, di assumere in proprio responsabilità imprenditoriali per la gestione di attività economiche, apparentemente lecite, nelle quali poter investire del denaro”*.⁸⁴

Nel tempo, perciò, si è andata a sviluppare quella che adesso è conosciuta come **“impresa mafiosa”**. La mafia ha iniziato a investire in attività lecite, come l'edilizia, l'agricoltura, il turismo e persino i servizi finanziari, utilizzandoli come copertura per le sue attività illecite e come fonte di riciclaggio di denaro sporco. Questo fenomeno ha portato a una sorta di "doppia vita" per molte imprese, che operavano sia nel mondo legale che in quello illegale, spesso con la complicità o l'ignoranza delle Autorità competenti e della comunità. Difatti, è possibile sostenere che *“la capacità e l'attitudine delle **organizzazioni mafiose** di incidere sul tessuto economico di un territorio, condizionando l'attività imprenditoriale, è strettamente collegata alle relazioni di collusione instaurate con aziende apparentemente estranee al contesto mafioso”*.⁸⁵

Una delle principali difficoltà nel combattere l'imprenditorialità mafiosa è appunto questa suo carattere imprenditoriale che consente *“l'inabissamento delle dinamiche criminali e la mimetizzazione dei capitali illegali, rendendo così sempre più complessa l'individuazione della linea di demarcazione tra attività illegale e attività imprenditoriale”*⁸⁶. In altre parole, molte imprese mafiose operano in modo del tutto palese, con licenze e permessi regolari, e possono apparire come qualsiasi altra impresa legittima e questa loro capacità di "camuffarsi" rende estremamente difficile per le Autorità competenti distinguere tra imprenditori legittimi e quelli legati alle mafie. Solo attraverso approfondite indagini, spesso basate su intercettazioni o testimonianze di collaboratori di giustizia ed indagini finanziarie, è possibile scoprirle.

Una delle caratteristiche comuni a tutte le imprese mafiose è che *“l'accumulazione della ricchezza non è l'unico scopo, e spesso neppure quello prevalente”*⁸⁷. Difatti, la decisione operativa non è basata su criteri imprenditoriali convenzionali, come il profitto o la crescita, ma può essere influenzata da altre considerazioni, come la necessità di riciclare denaro sporco, di controllare un territorio o di intimidire concorrenti e oppositori.

⁸⁴ FALCONE, TURONE. Tecniche di indagine in materia di mafia. Cass. Pen. 1984, 1042.

⁸⁵ Siracusano, F. (n.d.) L'impresa a “partecipazione mafiosa” tra repressione e prevenzione.

⁸⁶ (PELLEGRINI, op. cit., 64)

⁸⁷ (SCIARRONE, op. cit., 319)

A titolo esemplificativo, una società con un dominus mafioso potrebbe partecipare a gare d'appalto pubblico con offerte al ribasso, **sfruttando manodopera non retribuita o mal retribuita**, spesso in nero, o utilizzando materiali di bassa qualità. Questo crea una concorrenza sleale nel mercato, danneggiando le imprese oneste, **violando i diritti dei lavoratori** e minando la fiducia nel sistema economico.

È possibile distinguere due ragioni dietro l'esistenza delle imprese mafiose:

- 1) il forte **calo del credito erogato dalle banche** registrato negli ultimi anni, questa crisi di liquidità comporta una certa propensione dell'imprenditore legittimo ad accettare il denaro necessario a salvare la sua attività ed evitare l'apertura della liquidazione giudiziale;⁸⁸
- 2) la funzione del **denaro come mezzo** attraverso il quale l'organizzazione criminale riesce ad avere sotto controllo l'imprenditore ed esercitare de facto l'attività: *“La mafia ama la liquidità, che consente di far volatilizzare in un attimo masse di capitali, di spostarli da una parte all'altra del mondo, e di spenderli o accumularli secondo la convenienza del momento”*.⁸⁹

L'Autorità Antimafia, successivamente ad una ricerca sul territorio leccese in relazione ad imprese che svolgevano attività connesse al trattamento dei rifiuti, ha intuito l'esistenza di due diversi istituti, basandosi sul modo in cui l'organizzazione criminale può intervenire nell'impresa. In altre parole, esistono due tipi di imprese mafiose e ciò che le distingue è il rapporto della stessa con l'organizzazione criminale di riferimento. Perciò possiamo avere:

- **Impresa illegale-legale:** il capitale è di origine criminale, il proprietario effettivo è un mafioso, ma il titolare è persona pulita e rispettabile; gestione dell'impresa con metodi legali e rispetta le logiche del mercato;
- **Impresa legale-illegale:** nasce come impresa legittima, ma entra in affari con la mafia e i suoi capitali. Dunque, la sua illegalità risiede proprio nella compartecipazione di capitali mafiosi.⁹⁰

In questo caso viene utilizzato il termine “impresa” sul piano nozionistico, ma sul piano giuridico non ha alcuna validità, infatti, entrambe le istituzioni non possono essere riconosciute come imprese, in quanto se lo fossero, ciò comporterebbe che i soci di queste imprese abbiano

⁸⁸ Vilei, G. (n.d.). L'imprenditore occulto Una Figura anomala: Logiche ed anomalie quando IL dominus E l'impresa mafiosa. Academia.edu.

⁸⁹ Infatti, secondo GIANNULI, Mafia mondiale. Milano, 2019, 213. Le grandi organizzazioni criminali all'epoca della globalizzazione.

⁹⁰ Vilei, G. (n.d.). L'imprenditore occulto Una Figura anomala: Logiche ed anomalie quando IL dominus E l'impresa mafiosa. Academia.edu.

il potere di tutelarsi da terzi, ma questo non è ammissibile quando manca la legalità. La decisione di non considerarle imprese, però, procura un minor grado di tutela nei confronti dei terzi che non erano a conoscenza del carattere illecito dell'impresa e sono entrati in contatto con essa in buona fede; ma come abbiamo visto, tutelare questi per forza di cose costringerebbe l'ordinamento a tutelare anche chi dell'illecito è stato autore o complice. **Intervengono in queste fattispecie logiche e principi che esulano dalla tutela dei terzi, sancita dal Diritto commerciale, ma molto più prossimi al Diritto penale.**⁹¹

La figura dell'imprenditore occulto come *dominus* mafioso rappresenta una delle sfide più gravi e insidiose per l'economia, le società italiane e per le Autorità competenti. La lotta contro questo fenomeno richiede non solo strumenti legali e di investigazione finanziaria, ma, sperabilmente, anche una maggiore consapevolezza da parte del mondo imprenditoriale e della società nel suo complesso. Solo attraverso una combinazione di prevenzione, educazione e azione si può sperare di liberare l'Italia da questa "ombra oscura".

⁹¹ Vilei, G. (n.d.). L'imprenditore occulto Una Figura anomala: Logiche ed anomalie quando IL dominus E l'impresa mafiosa. Academia.edu.

2.5. Relazione tra Evasione Fiscale e Occultamento dell'Imprenditore

L'**evasione fiscale** rappresenta una delle maggiori preoccupazioni per i sistemi fiscali nazionali e internazionali, solo nel nostro Paese l'ammontare dell'evasione fiscale, secondo recenti stime, è pari a circa 80 miliardi di euro all'anno: parte di questa cifra sarebbe riconducibile all'evasione di imposte dirette e parte al lavoro nero e all'economia sommersa.

Con il termine "evasione fiscale" ci si riferisce a tutti quei comportamenti attraverso i quali i cittadini violano le norme di legge al fine di non pagare o pagare meno tasse.⁹² In altre parole, essa consiste in una sottrazione illecita al patrimonio pubblico e, in termini macroeconomici, può avere ripercussioni notevoli sull'equità, sulla stabilità economica e sulla distribuzione delle risorse.

Come abbiamo visto nel Capitolo 1.3.1., l'evasione fiscale o la frode possono rappresentare una delle motivazioni che spingono un imprenditore a non spendere il proprio nome negli atti giuridici e costitutivi dell'impresa. Nella pratica, un imprenditore che voglia sottrarsi alle obbligazioni fiscali potrebbe fare ricorso a una serie di strategie, fra queste ci sono:

L'omissione di redditi nella dichiarazione o dichiarazione fraudolenta, attraverso fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si evadono le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto (IVA). Questo tipo di strategia illecita sarà analizzata maggiormente nel dettaglio nel corso della presentazione del caso studio (Sentenza n. 9596/2023 pubbl. il 15/06/2023) nel Capitolo 3.1;

L'uso di società schermo⁹³ o prestanome per occultare attività economiche lucrose, queste modalità possono essere utilizzate per sviare fondi, creare operazioni commerciali inesistenti o per ottenere indebite detrazioni fiscali. Un esempio pratico potrebbe riguardare un imprenditore nel settore immobiliare che utilizza una serie di società fittizie per acquistare e vendere immobili, evitando così di dichiarare i profitti e sottraendosi al fisco oppure il famoso caso delle società offshore della Parmalat di cui si è già parlato nel Capitolo 2.1.2;

L'uso di paradisi fiscali, si tratta di Paesi spesso sotto la sovranità di uno Stato più grande dove le tasse sono molto basse o inesistenti, e con regimi fiscali molto poco trasparenti, che

⁹² Evasione, elusione E frode fiscale: Definizioni E differenze. (13 gennaio, 2022). Borsa Italiana: sito ufficiale della Borsa di Milano - Borsa Italiana.

⁹³ Migliorini, F. (2022, August 10). Società offshore: Cos'è E come SI costituisce? Fiscomania. Una società schermo è un ente che ha stabilito la propria sede legale in un paese diverso da quello nel quale sviluppa i suoi affari principali. Si tratta di società costituite, solitamente, per motivazioni che divergono da valide ragioni economiche per spostarsi verso motivazioni legali (protezione) o fiscali (bassa o nulla tassazione).

incoraggiano l'evasione fiscale. Questi paesi si caratterizzano per minori obblighi di segnalazione, registri pubblici che non sono aperti al pubblico e, in generale, maggiori possibilità di sfruttare regimi fiscali di favore.⁹⁴ . L'azione dell'imprenditore occulto in questo contesto potrebbe manifestarsi nella decisione di spostare la propria residenza fiscale o di creare una rete complessa di società offshore in questi paesi con lo scopo di celare profitti e attività economiche e ridurre il proprio carico fiscale;

La gestione “opaca” delle entrate e delle uscite aziendali, di norma, un imprenditore deve porre molta attenzione in una *sana gestione finanziaria dell'impresa*, poiché delle disattenzioni in termini di rendiconto finanziario o di budget può risultare fatale a lungo termine, tuttavia, con gestione opaca si fa riferimento ad una serie di azioni (manipolare i bilanci, occultare profitti o creare costi fittizi) che l'imprenditore occulto può decidere di attuare sfruttando il velo di anonimato fornito dal non aver speso il proprio nome.

È essenziale, però, comprendere che l'occultamento dell'imprenditore non è di per sé un atto evasivo. Per riferimento, ricordiamo che la scelta di non spendere il proprio nome può avere molteplici motivazioni legittime, come abbiamo già visto nel Capitolo 1.3.1, fra cui la protezione della propria privacy e della propria reputazione. Tuttavia, l'ambiguità creata dall'occultamento dell'imprenditore rende difficile distinguere tra chi opera correttamente e chi no e, spesso, l'occultamento può, volutamente o meno, portare ad evasioni fiscali, elusioni fiscali oppure preparare un terreno fertile per pratiche evasive.

In conclusione, esiste una tangibile interconnessione tra l'evasione fiscale e l'occultamento dell'imprenditore: l'occultamento fornisce un terreno propizio per l'evasione, mentre l'evasione beneficia delle ombre create dall'occultamento. La sfida per i legislatori e le Autorità fiscali competenti è quella di riuscire a penetrare queste ombre, garantendo al contempo il rispetto dei diritti e delle legittime esigenze degli imprenditori.

⁹⁴ Migliorini, F. (2022, August 10). Società offshore: Cos'è E come SI costituisce? Fiscomania.

2.5.1 Accordi internazionali contro l'evasione fiscale e come possono influenzare l'imprenditore occulto

Come detto nell'introduzione del Capitolo 2.5, l'evasione fiscale è una delle maggiori preoccupazioni per i sistemi fiscali nazionali ed *internazionali*, difatti, nel contesto della globalizzazione e dell'intensificarsi degli scambi commerciali tra paesi, l'evasione fiscale ha assunto dimensioni sempre più transnazionali. Ne consegue che, la lotta contro l'evasione fiscale non può più essere affrontata solo a livello nazionale, si è infatti reso necessario un intervento coordinato a livello internazionale.

Il progetto BEPS OCSE/G20⁹⁵ è nato a seguito della crisi finanziaria globale, della contrazione dei bilanci pubblici e della crescente indignazione dei cittadini rispetto all'erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili. Questo progetto è l'iniziativa multilaterale più ambiziosa condotta fino ad oggi in materia di politica fiscale internazionale. Garantire equità, coerenza e trasparenza e che la tassazione sia conforme al sistema fiscale del Paese in cui si svolge l'attività economica, questi sono gli obiettivi che questo progetto si è posto.

Oggi, più di 135 giurisdizioni partecipano a parità di condizioni al Quadro inclusivo sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (BEPS) e i Paesi aderenti sono in costante aumento. Oltre 90+ Paesi hanno firmato la **Convenzione multilaterale per l'attuazione delle misure relative alle convenzioni fiscali per prevenire l'erosione della base fiscale e il trasferimento degli utili**, convenzione che aiuta i Paesi ad attuare in modo più efficace le raccomandazioni del progetto BEPS, evitando gravose procedure di negoziati bilaterali per convenzione multilaterale e facendo, quindi, risparmiare tempo ai Governi.

Le **principali aree d'intervento** per contrastare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili all'estero (BEPS):

1. Impedire le pratiche di trasferimento di utili tra le società controllate delle multinazionali in diversi Paesi;
2. Aiutare i Paesi a riscuotere più efficacemente l'IVA nel mondo digitalizzato di oggi;
3. Fornire alle multinazionali un modello per dichiarare, Paese per Paese, dove sono localizzati i loro profitti le loro vendite, i loro dipendenti e il loro patrimonio e il luogo in cui pagano le loro tasse;
4. Eliminare le pratiche di *treaty shopping* (abuso di trattato) tra Paesi;

⁹⁵ <https://youtu.be/PvoiGrpeEuE>

5. Velocizzare l'attuazione delle misure anti-BEPS attraverso un nuovo strumento multilaterale.⁹⁶

Il progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) proposto dall'OCSE, mira a colmare le lacune normative che permettono il trasferimento artificioso di profitti in paesi a bassa tassazione. Questi accordi prevedono una serie di misure, come la dichiarazione paese per paese, che obbliga le multinazionali a fornire un quadro chiaro delle loro attività in ogni paese in cui operano.

Per l'imprenditore occulto atto a svolgere attività illecite come l'evasione fiscale, questi accordi internazionali rappresentano una sfida significativa. Con una maggiore trasparenza e condivisione di informazioni tra le autorità fiscali di diversi paesi, diventa più difficile nascondere redditi e attività. Ad esempio, un imprenditore che in passato avrebbe potuto facilmente trasferire profitti in un paradiso fiscale, ora si troverebbe di fronte a nuovi ostacoli, come la necessità di dimostrare una reale presenza economica nel paese a bassa tassazione.

Gli accordi internazionali hanno anche un effetto deterrente. La crescente collaborazione tra le autorità fiscali rende più probabile l'identificazione e la persecuzione degli evasori. L'imprenditore occulto, quindi, oltre a dover affrontare le leggi nazionali, deve ora fare i conti con un sistema di norme e controlli sempre più integrato e capillare a livello globale.

In conclusione, mentre gli accordi internazionali rappresentano un passo avanti nella lotta contro l'evasione fiscale, rimane essenziale che i paesi continuino a rafforzare le proprie leggi nazionali e adottino misure legislative efficaci (come quelle descritte nel Capitolo 2.1.2) per identificare e affrontare le sfide poste dall'imprenditorialità occulta.

⁹⁶ Fermare il trasferimento degli utili all'estero. (n.d.). OECD.org.

Capitolo 3: Sentenza n. 9596/2023 pubbl. il 15/06/2023 (Tribunale di Roma)

Capitolo 3.1: Presentazione del Caso Studio

Come caso esemplificativo e di studio è stata selezionata la recentissima sentenza n. 9596/2023 pubbl. il 15/06/2023 emessa dal Tribunale di Roma in merito al procedimento civile R.G. 24463/2018⁹⁷. La sentenza in questione è prodotta in allegato ed è stata tratta dall'archivio di "La Giurisprudenza delle Imprese". I riferimenti, anche nominativi, che saranno utilizzati in questo Capitolo sono quelli "spesi" nella sentenza anzidetta.

La decisione di analizzare questa sentenza citata precedentemente è dovuta al fatto che in essa sono presenti gli elementi tipici che sia in fatto che in diritto caratterizzano la figura dell'imprenditore occulto; ad esempio:

- 1) l'esercizio indiretto dell'attività di impresa;
- 2) l'aggiramento di normative che impediscono ad individui con certe caratteristiche di operare direttamente nel mercato (in questo caso vedremo poi che la Sig.ra Armellini ha omesso dei redditi nella dichiarazione);
- 3) violazione del principio di buona fede espresso nell'art. 1375 c.c.

La presentazione di questo caso studio ha anche offerto l'occasione per un breve ma interessante approfondimento su argomenti di procedura civile (anche se nella loro forma precedente alla nota riforma *c.d. "Cartabia"* entrata in vigore il 16 giugno 2023, la quale mira a velocizzare i tempi del processo civile, intervenendo sia su alcuni aspetti dell'iter processuale, sia prevedendo un progressivo aumento della digitalizzazione dei processi)⁹⁸. Fra questi argomenti di procedura civile si è scelto di analizzare:

1) il principio dispositivo nel giudizio civile⁹⁹

In base a tale principio, è nella disponibilità del titolare del diritto sostanziale – tranne le ipotesi eccezionali della tutela giurisdizionale d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero – **di chiedere oppure non chiedere la tutela giurisdizionale del proprio diritto violato;**

⁹⁷ Sentenza n. 9596/2023 pubbl. il 15/06/2023 emessa dal Tribunale di Roma in merito al procedimento civile R.G. 24463/2018. Giurisprudenza delle Imprese. Per riferimento, citiamo anche la Sentenza n. 1445/2018 pubbl. il 22/03/2018 emessa dal Tribunale di Torino che tratta la violazione di un patto di non concorrenza da parte del convenuto Ottavio Zucca; questa sentenza era stata originariamente individuata per il caso studio, data la sua stretta correlazione con la figura dell'imprenditore occulto, ma è stata poi sostituita dalla più recente sentenza presentata.

⁹⁸ Riforma Cartabia: D.Lgs. 10 ottobre 2022, 149. (2023, March 3). Altalex.

⁹⁹ Principio dispositivo nell'Enciclopedia Treccani. (n.d.). Treccani.

2) petitum e causa petendi

Secondo questi principi, se si è chiamati a rispondere in giudizio deve essere ben chiaro cosa viene chiesto (*petitum*) dalla parte che agisce in giudizio e su quali basi essa lo chiede (*causa petendi*). In altre parole, con *petitum* si fa riferimento al contenuto della domanda posta dalla parte che agisce in giudizio, mentre con *causa petendi* si suole indicare l'insieme delle ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento della domanda stessa¹⁰⁰. Difatti, la chiarezza e completezza del *petitum* e della *causa petendi* sono elementi essenziali per poter elaborare gli atti difensivi da parte del chiamato in giudizio. Anche in questo caso ne troviamo diretto riferimento nella sentenza n. 9596/2023 qui oggetto di studio (*sentenza citata pag. 4, richiamo alla memoria di costituzione della Sig.ra Armellini*);

3) terzo chiamato in causa

Secondo l'art. 2909 c.c.: *“l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, esauriti i mezzi di impugnazione, fa stato ad ogni effetto tra le parti, loro eredi o aventi causa”*.¹⁰¹ Ne consegue che individuare sin dall'inizio del processo tutte le parti che hanno interesse nella questione o nelle questioni per cui è iniziata la causa è sia nell'interesse delle parti che in quello dello Stato. Anche in questo caso, troviamo diretto riferimento a questo principio nella sentenza quando la Sig.ra Armellini viene chiamata in causa come “terza chiamata”;

4) onere della prova

Secondo l'art. 2697 c.c.: *“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”*.¹⁰² Nel corso della sentenza troviamo diretto riferimento a questo principio quando *“Pertanto, la società attrice ha l'onere di provare la violazione degli obblighi di gestione, il danno ed il nesso causale tra l'inadempimento e il danno, mentre spetta all'amministratore l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi impostigli”*. Successivamente a questo passaggio, però, si presume che l'inadempimento in questione sia colposo e perciò,

¹⁰⁰ Petitum nell'Enciclopedia Treccani. (n.d.). Treccani.

¹⁰¹ Art. 2909 codice civile - Cosa giudicata. (n.d.). Brocardi.it.

¹⁰² Art. 2697 codice civile - Onere Della prova. (n.d.). Brocardi.it.

l'onere della prova sarà esclusivamente in capo al convenuto e non più anche alla società attrice (*sentenza citata, pag. 5, osservazioni in diritto*).

I **fatti oggetto di causa** traggono origine dalle vicende giudiziarie che avevano interessato l'amministratore della società a responsabilità limitata "Immobildieci s.r.l.". Dapprima, questo ruolo era ricoperto dalla Sig.ra Armellini, la quale era incorsa in condanne per "**associazione per delinquere, omessa dichiarazione dei redditi e dichiarazione infedele**" e ha dovuto allontanarsi dal suo ruolo di amministratore. Successivamente a tali vicende penali, venne nominata come nuovo amministratore la Sig.ra Olivieri che accettò di assumere fittiziamente l'incarico in cambio di una sua assunzione presso una s.r.l. terza, tale Ares s.r.l., e decise di rassegnare le proprie dimissioni a gennaio 2017. Dopodiché, in sostituzione della Sig.ra Olivieri, è subentrata la Sig.ra Palmieri come nuovo amministratore della società e "*aveva effettuato verifiche contabili, rilevando irregolarità, ammanchi ed atti di mala gesto imputabili alla sig.ra Olivieri, in particolare, risultava che la medesima aveva sottratto all'ente € 12.308,08, di cui € 8.308,08, costituenti la cassa sociale trattenuta al momento delle dimissioni, ed € 4.000,00 prelevati in più soluzioni dal conto corrente sociale e falsamente contabilizzati a titolo di "restituzione finanziamento soci"*".¹⁰³

Da questa breve introduzione sulle vicende narrative esposte nella sentenza è possibile intuire l'importanza che il ruolo dell'amministratore di una s.r.l. svolge nei fatti oggetto di causa, risulta opportuno quindi soffermarsi in breve sugli artt. 2382 e 2387 c.c., i quali regolano, nella disciplina della s.p.a., l'**ineleggibilità e la decadenza degli amministratori**:

- l'**art. 2382 c.c.** recita: "*Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito (ora liquidato giudiziale), o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici* (è questo il caso della Sig.ra Armellini) *o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*".¹⁰⁴

- mentre l'**art. 2387 c.c.** recita: "*Lo statuto può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati. Si applica in tal*

¹⁰³ Sentenza n. 9596/2023 pubbl. il 15/06/2023 emessa dal Tribunale di Roma in merito al procedimento civile R.G. 24463/2018. Giurisprudenza delle Imprese.

¹⁰⁴ Art. 2382 codice civile - Cause Di ineleggibilità. (n.d.). Brocardi.it.

*caso l'articolo 2382 c.c. Resta, però, salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attività".*¹⁰⁵

È importante specificare che nel 2021 è stato emanato il **d.lgs. n. 183/2021** che riguarda l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. Con l'art. 6 di questo decreto, sono state apportate due modifiche agli articoli 2475 e 2383 c.c., in particolare:

- la prima modifica consiste nell'aggiunta in riferimento delle cause di ineleggibilità e decadenza (definite nell'art. 2383 c.c.) nell'art. 2475 c.c. (che riguarda l'amministrazione delle società in ambito s.r.l.);
- mentre la seconda modifica riguarda l'aggiunta in riferimento nell'art. 2383 c.c. della presentazione di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 c.c., la quale deve essere svolta prima della nomina ad amministratore. Inoltre, all'art. 7 di questo decreto legislativo, è introdotto l'obbligo di scambio di informazioni in ambito UE sugli amministratori colpiti da cause di ineleggibilità.¹⁰⁶

Sempre in riferimento all'amministratore di società, nella sentenza in questione si osserva come "*Quanto agli obblighi gravanti sugli amministratori, una volta che l'organo competente abbia provveduto alla nomina dell'amministratore e quest'ultimo l'abbia accettata, discendono sul medesimo gli obblighi di legge e statutari, nonché il dovere di operare in mancaza di conflitto di interessi e con diligenza, allo scopo di perseguire l'oggetto sociale".* Peraltro, agli amministratori di una s.r.l., analogamente a quanto preteso dagli amministratori di una s.p.a., si richiede la **diligenza professionale** prevista dall'art. 1176 c.c., e la **buona fede** prevista dall'art. 1375 c.c.

Tornando alle vicende narrative esposte nella sentenza, la **difesa della Sig.ra Olivieri (convenuta)**, nei confronti delle accuse che le sono state rivolte, consiste nel sostenere che la "*gestione effettiva della società era rimasta in capo alla sig.ra Armellini, la quale operava quale amministratrice di fatto, agendo autonomamente sul conto sociale, effettuando prelievi ed omettendone le annotazioni contabili*",¹⁰⁷ in altre parole, la Sig.ra Olivieri ha giustificato la "mala gestio" di cui è stata accusata, sostenendo che lei fosse in sostanza una "testa di legno" o **imprenditore palese/prestanome**, mentre la Sig.ra Armellini fosse l'amministratore di fatto

¹⁰⁵ Art. 2387 codice civile - Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. (n.d.). Brocardi.it.

¹⁰⁶ Spanò, G. (2022, January 28). Amministratori Di S.R.L. e dichiarazione di inesistenza cause ineleggibilità. Fisco 7.

¹⁰⁷ Sentenza n. 9596/2023 pubbl. il 15/06/2023 emessa dal Tribunale di Roma in merito al procedimento civile R.G. 24463/2018. Giurisprudenza delle Imprese.

e quindi l'**imprenditore occulto**. A dimostrazione di ciò, la convenuta afferma di aver "dissentito alle irregolarità compiute dalla Armellini, sicché le era stato inibito l'accesso agli uffici ed intimato il licenziamento dalla Ares s.r.l.". Questa sua dichiarazione di aver dissentito alle irregolarità compiute dalla Sig.ra Armellini, però, avrebbe dovuto essere accompagnata da una tempestiva comunicazione alla banca, in modo tale da deresponsabilizzarsi dagli atti illeciti presuntamente attuati dalla terza chiamata.

Ciò però non è successo e il Tribunale di Roma ha osservato in diritto che "atteso che **la responsabilità dell'amministratore discende dalla mera accettazione della nomina, invocare la natura formale della carica o allegare di aver seguito le istruzioni impartite da terzi non esime il gestore dalla responsabilità per "mala gestio"**. Al contrario, poiché l'amministratore di diritto deve salvaguardare l'integrità del patrimonio dell'ente e destinarlo a fini sociali, qualora egli non abbia espletato attività di controllo e non abbia impedito la distrazione delle risorse sociali, andrà incontro a responsabilità, stante la negligente esecuzione del contratto."

Successivamente, a questa considerazione si collega il fatto che "la convenuta **non ha prodotto documenti atti a smentire le scritture contabili, né dimostrato la consegna della giacenza di cassa alla neo-amministratrice, limitandosi a contestare la sottrazione delle risorse, ad invocare il proprio ruolo di amministratrice di diritto e a evidenziare le funzioni di amministratrice di fatto della sig.ra Armellini**".¹⁰⁸

In altre parole, la Sig.ra Olivieri, sulla quale ricade l'onere della prova, non è riuscita a smentire, con la sua testimonianza e i documenti da lei depositati, le accuse di sottrazione di risorse dal patrimonio sociale senza motivo apparentemente sociale che le sono state addossate. Si è limitata ad invocare il proprio ruolo di **amministratrice di diritto** e il ruolo della Sig.ra Armellini come **amministratrice di fatto**, nonostante questo possa essere vero, ciò non la deresponsabilizza, poiché in quanto amministratrice di fatto non ha adempiuto ai suoi compiti di salvaguardia del patrimonio sociale e collocazione dello stesso a finalità sociali.¹⁰⁹

Per riferimento, come si è già specificato nei fatti oggetto di causa, quando si è scritto "accuse di sottrazione di risorse senza motivo apparentemente sociale", si faceva riferimento a

¹⁰⁸ Sentenza n. 9596/2023 pubbl. il 15/06/2023 emessa dal Tribunale di Roma in merito al procedimento civile R.G. 24463/2018. Giurisprudenza delle Imprese.

¹⁰⁹ Migliorini, E. (2023, July 19). Prestanome societario: Responsabilità E rischi. Fiscomania. Per riferimento, si cita anche questo sito che ha fornito informazioni essenziali alla comprensione del rapporto tra amministratore di fatto e amministratore di diritto; in particolare, l'attenzione è stata rivolta su due paragrafi: il primo, è "Responsabilità del prestanome societario" e il secondo, è "Esempi di frodi fiscali con prestanome" con l'esempio del c.d. frode carosello. Non si è fatto riferimento nel testo a questo approfondimento perché considerato superfluo rispetto alle vicende legali narrate.

“risultava che la medesima aveva sottratto all’ente € 12.308,08, di cui €8.308,08, costituenti la cassa sociale trattenuta al momento delle dimissioni, ed € 4.000,00 prelevati in più soluzioni dal conto corrente sociale e falsamente contabilizzati a titolo di “restituzione finanziamento soci””.

A questo punto, la sentenza n. 9596/2023 prosegue esaminando separatamente le due richieste per cui era stata azionata la causa:

- dapprima, richiama la situazione contabile esistente al momento del passaggio di consegne tra la Sig.ra Armellini (che aveva trattenuto per se la somma di € 8.308,08 omettendo di consegnare tale somma al nuovo amministratore della società), fatto questo evidenziato anche dalla documentazione bancaria prodotta dall'attrice Immobildieci s.r.l., ulteriormente il collegio giudicante, dopo aver esaminato le prove a sostegno dell'esistenza della somma di € 8.308,08 da consegnare all'amministratore subentrante e del fatto che tale somma non venne consegnata, non manca di analizzare ed evidenziare anche l'inconsistenza argomentativa della documentazione prodotta dalla difesa della Sig.ra Olivieri, in questo modo la motivazione sul punto in questione risulta così particolarmente solida.
- Successivamente il collegio giudicante passa ad esaminare la seconda richiesta per cui era stata azionata la causa, ossia l'operazione di “restituzione finanziamento soci” che la Sig.ra Olivieri dichiarava con certezza di aver compiuto e che invece non solo non trovava riscontro in alcun documento contabile o bancario ma veniva anche negata dalla comunicazione del 04.07.2017, inoltrata dalla Chameron s.r.l. alla Sig.ra Palmieri.

La sentenza prosegue con considerazioni sulle regole da applicarsi alla quantificazione delle relative condanne sia per risarcimento dei danni che per risarcimento delle spese processuali sostenute. La Sig.ra Oliveri è stata quindi condannata ad un significativo ammontare da pagare in favore della Immobildieci s.r.l. ed in parte minore, a favore della Sig.ra Angiola Armellini.¹¹⁰

Nella prossima sezione ci occuperemo di approfondire la struttura delle sentenze civili di primo grado e riportare le conclusioni del caso (e quindi il dispositivo), le quali sono introdotte dalla formula P.Q.M.

¹¹⁰ Sentenza n. 9596/2023 pubbl. il 15/06/2023 emessa dal Tribunale di Roma in merito al procedimento civile R.G. 24463/2018. Giurisprudenza delle Imprese.

Capitolo 3.1.1: Struttura delle sentenze civili di merito e dispositivo della sentenza 9596/2023

Giunti al termine della sentenza cogliamo l'occasione per ripercorrere brevemente i tratti costitutivi delle sentenze civili in genere, tratti peraltro che trovano la loro collocazione normativa nell'art. 132 c.p.c.

La sentenza, quale elemento eminentemente decisorio e solitamente anche conclusivo del procedimento civile viene emessa “in nome del popolo italiano” recando l'intestazione “Repubblica Italiana”, ciò anche in osservanza dell'art. 101 della Costituzione, in base al quale “La giustizia è amministrata in nome del popolo “.

Inoltre, la sentenza deve contenere l'indicazione del giudice (o del collegio giudicante), che l'ha pronunciata delle parti e dei difensori, le conclusioni del pubblico ministero, se intervenuto (come nel caso dei procedimenti di amministrazione di sostegno di imprenditori incapaci di agire citato nel Capitolo 1.3.2) e delle parti, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione; tutto ciò ha lo scopo di rendere ordinato lo svolgimento della sentenza permettendo di esaminare, anche negli eventuali successivi gradi di giudizio, l'iter logico seguito nella gestione del processo, nella valutazione delle prove e nel ricondurre i fatti di causa alle corrette fattispecie giuridiche.

Infine, in seguito a quanto appena descritto segue il dispositivo, ossia quella parte della sentenza nella quale sono disposti gli adempimenti ed i risarcimenti a carico delle parti, tale parte della sentenza è normalmente introdotta con la formula P.Q.M, che rappresenta l'abbreviazione della frase “per questi motivi” a cui seguono le disposizioni decise.

La sentenza si forma in segreto e soltanto con la pubblicazione della stessa ad opera della cancelleria essa diviene pubblica ed opponibile a tutti coloro che ne abbiano interesse. Si segnala altresì che le sentenze possono essere emesse anche in decisione solo di alcune questioni oggetto di causa rinviando a successive sentenze la decisione sulle rimanenti questioni.¹¹¹

L'odierna scrittura delle sentenze viene effettuata avvalendosi, almeno in parte, di uno specifico applicativo del PCT (Processo Civile Telematico) chiamato “consolle del magistrato”, in essa confluiscono sia gli atti di cancelleria che tutti gli altri atti del processo, l'adozione di queste nuove tecnologie non ha necessariamente aumentato il numero di provvedimenti mediamente

¹¹¹ Struttura Della sentenza. (n.d.). Treccani.

emessi da ogni magistrato in un determinato arco di tempo ma ha comunque in qualche modo semplificato l'iter con il quale le sentenze venivano precedentemente emesse. In passato, infatti, le sentenze venivano spesso manoscritte; quindi, dattiloscritte e successivamente confrontate con l'originale manoscritto in un procedimento denominato "collazione" che al fine di ridurre il più possibile gli errori nelle sentenze precedeva la sottoscrizione e pubblicazione delle stesse.

Riguardo al P.Q.M. della sentenza n. 9596/2023 pubbl. il 15/06/2023 che qui ci occupa, di seguito lo si riporta integralmente.

P.Q.M.

il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando in composizione collegiale nel procedimento iscritto al N. 24463/2018 R.G., così provvede:

- 1) condanna Olivieri Daniela al pagamento in favore della Immobili dieci S.r.l., della complessiva somma di € 12.308,08, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici Istat, con decorrenza dalla data di cessazione dalla carica della predetta amministratrice e fino al passaggio in giudicato della sentenza, ed oltre interessi al tasso legale, dalla data del passaggio in giudicato della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo;*
- 2) condanna Olivieri Daniela alla refusione, in favore della Immobili dieci S.r.l., delle spese legali del presente giudizio, che liquida in euro 501,00 per spese vive ed euro 4.835,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;*
- 3) condanna Olivieri Daniela alla refusione, in favore di Armellini Angiola, delle spese legali del presente giudizio che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma il 6/06/2023.¹¹²*

¹¹² Sentenza n. 9596/2023 pubbl. il 15/06/2023 emessa dal Tribunale di Roma in merito al procedimento civile R.G. 24463/2018. Giurisprudenza delle Imprese.

Capitolo 3.1.2: Analisi del ruolo di Angiola Armellini come imprenditore occulto nel caso

A seguito delle considerazioni osservate in diritto dal Tribunale di Roma in tema di responsabilità dell'amministratrice di fatto, si è trovato deducibile il fatto per cui i vantaggi per chi propone questi "accomodamenti" (ovvero questi rapporti di imprenditorialità occultata) superano sempre certamente gli oneri necessari per convincere la "testa di legno", questo con il risultato che poi la "testa di legno" potrà facilmente ritrovarsi nella condizione di essere responsabile sia di quanto da lei ricevuto sia di quanto distratto dall'amministratore di fatto (è questo appunto il caso della Sig.ra Olivieri).

Come si può osservare nella sentenza in esame, troviamo in via più o meno diretta, un'articolata serie di comportamenti illegittimi che vanno dalle condotte penalmente illecite già ricollegate alla Sig.ra Armellini (ovvero associazione a delinquere, omissione di redditi e dichiarazione infedele) fino a:

- 1) accordi per introdurre una "testa di legno" nell'amministrazione della società;
- 2) appropriarsi della somma di € 8.308,08 dal patrimonio sociale;
- 3) distrarre una ulteriore somma di circa € 4.000 attestandola falsamente quale restituzione di un finanziamento soci;
- 4) ulteriormente e di specifico interesse per questa tesi è inoltre la disamina che il collegio giudicante fa in merito ai rapporti tra amministratore e società amministrata oltre che ai rapporti tra amministratore di fatto e "testa di legno", anche in merito alla responsabilità solidale tra di essi (La **responsabilità solidale** richiamata nella sentenza è quella fattispecie in cui in cui due o più soggetti sono obbligati a una medesima prestazione. Ai sensi dell'art. 1292 c.c., ciascun debitore può essere quindi costretto all'adempimento per la totalità della prestazione e in tal caso, l'adempimento da parte di un coobbligato libera tutti gli altri);
- 5) sempre di specifico interesse per questa tesi è inoltre la disamina che il collegio giudicante fa in merito all'amministratore di fatto o "testa di legno" che qui integralmente si riporta: *"la figura dell'amministratore di fatto ricorre nelle fattispecie nelle quali un soggetto non formalmente investito della carica si ingerisce egualmente nell'amministrazione, esercitando (di fatto) i poteri propri inerenti alla gestione della società. Rilevano, in particolare, 1) l'assenza di una efficace investitura assembleare; 2) una attività gestoria esercitata non occasionalmente ma continuativamente; 3) l'esercizio di funzioni riservate alla competenza degli amministratori di diritto; 4) una autonomia decisionale – non necessariamente surrogatoria, ma almeno cooperativa e non subordinata – rispetto agli*

amministratori di diritto. Pertanto, si considera amministratore di fatto chi, senza valido titolo, gestisce, da solo o anche con l'amministratore formale, la società, esercitando un potere di fatto corrispondente a quello degli amministratori di diritto (sempre che le funzioni gestorie svolte in via di fatto abbiano carattere sistematico e non si esauriscano, quindi, nel compimento di alcuni atti di natura eterogenea ed occasionale)".

In conclusione, il collegio giudicante associa al nome della Sig.ra Armellini delle azioni che la portano ad essere considerata ai sensi della legge una amministratrice di fatto e non di diritto, tuttavia, in questa sentenza civile di primo grado n. 9596/2023 la convenuta è la Sig.ra Olivieri ed è lei ad essere sotto accusa. Oggi la Sig.ra Olivieri è stata condannata *“alla refusione, in favore di Armellini Angiola, delle spese legali del presente giudizio che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge”*,¹¹³ ma domani sotto accusa per queste azioni illecite descritte in questo Capitolo potrebbe esserci la Sig.ra Armellini.

¹¹³ Sentenza n. 9596/2023 pubbl. il 15/06/2023 emessa dal Tribunale di Roma in merito al procedimento civile R.G. 24463/2018. Giurisprudenza delle Imprese.

Conclusioni

In quest'ultima sezione, si è deciso di riassumere brevemente le caratteristiche dell'Imprenditore in generale e dell'Imprenditore Occulto, dando peso a quei tratti costitutivi e distintivi che differenziano queste due entità giuridiche presenti nella realtà quotidiana e in grado di influenzare il panorama imprenditoriale italiano. Successivamente a questo approfondimento, si è ritagliato dello spazio per delle considerazioni personali sulla stesura della tesi, sulla scelta dell'argomento e sul caso studio analizzato nel Capitolo 3.

Si inizia, dunque, dalla figura dell'Imprenditore, la quale è stata sufficientemente analizzata nel Capitolo 1.1, perciò ora è possibile limitarsi ad elencare esclusivamente le sue caratteristiche principali:

- Egli trova la sua collocazione normativa nell'art. 2082 c.c. secondo cui: "*colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi*". Si tratta di una definizione ampia che comprende varie tipologie di attività, purché siano svolte in maniera organizzata, professionale e con metodo economico;
- inoltre, è soggetto a una serie di obblighi e responsabilità, tra cui l'iscrizione al registro delle imprese, la tenuta delle scritture contabili, l'assoggettamento alla liquidazione giudiziale e alle procedure concorsuali.

Contrapposto alla figura tradizionale dell'imprenditore, troviamo l'**imprenditore occulto**, figura che si è trovata al centro della ricerca di questa tesi come lo dimostra il titolo della stessa: "**Imprenditore Occulto: nella Giurisprudenza e nella Pratica**".

Quest'ultimo non è disciplinato in nessuna norma del Codice civile, se non dalle norme che riguardano il fallimento delle società con soci a responsabilità illimitata. Questa figura svolge anch'essa attività di impresa e perciò, è qualificata come imprenditore ai sensi della legge, però, si distingue dall'imprenditore "tradizionale", principalmente per il fatto che non svolge pubblicamente e in modo palese la sua attività. Ciò lo dimostra il fatto che non è iscritto al Registro delle imprese e conseguentemente, non soggiace all'obbligo di rispettare gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla legge per gli imprenditori. Questa mancanza di trasparenza può generare una serie di complicazioni legali, soprattutto in caso di controversie con terzi.

In sintesi, la distinzione tra imprenditore e imprenditore occulto risiede nella visibilità e nella trasparenza dell'attività svolta. Mentre l'imprenditore tradizionale opera apertamente, seguendo

le normative previste dal Codice civile, l'imprenditore occulto sceglie di rimanere nell'ombra. Tuttavia, questa scelta non lo esime dalle responsabilità legali, anzi, può comportare una maggiore esposizione ai rischi, soprattutto in caso di controversie o comportamenti fraudolenti. La giurisprudenza, attenta a garantire la tutela dei terzi e a prevenire abusi, tende a riconoscere una **responsabilità solidale tra l'imprenditore palese e quello occulto** (*c.d. Teoria dell'imprenditore occulto*), sottolineando ancora una volta l'importanza della **trasparenza e della correttezza nell'esercizio dell'attività imprenditoriale** (si ricorda per riferimento che l'evoluzione delle teorie sulle responsabilità sociali o societarie dell'imprenditore occulto sono oggetto del Capitolo 2.1).

A conclusione della tesi, come anticato in precedenza, le considerazioni personali.

L'attività professionale per la quale mi sto preparando è quella manageriale, posso quindi esprimere delle considerazioni molto limitate sulla vicenda legale che peraltro ho potuto esaminare solo nella documentazione conclusiva del primo grado di giudizio, tuttavia, ho elaborato delle considerazioni al riguardo che qui sommariamente esprimo unitamente agli approfondimenti che tali considerazioni mi hanno portato a fare:

- 1) da una parte, il documento tratto dall'archivio della rivista "Giurisprudenza delle Imprese" e utilizzato come caso studio nel Capitolo 3 mi pare un documento ben scritto, una sintesi ordinata e chiara dei fatti e delle osservazioni in diritto applicate, della loro spiegazione ed anche degli orientamenti della Corte di Cassazione a supporto dei ragionamenti giuridici adottati, in sintesi, un documento a mio avviso ben scritto in cui anche una persona estranea alla professione forense (come il sottoscritto Paolo Carpi, autore della tesi) può ben orientarsi sia nelle letture a comprensione del documento sia nel cercare gli opportuni approfondimenti;
- 2) dall'altra parte, sempre dalla sentenza, ci si rende conto che il giudizio di primo grado è iniziato nell'anno 2018 per terminare con la pubblicazione della sentenza avvenuto il 15 giugno 2023, pur volendo considerare la vicenda come iniziata alla fine dell'anno 2018, rimane il fatto che il giudizio di primo grado ha impiegato almeno quattro anni e mezzo per essere emesso. Non voglio qui unirmi al coro di coloro che si lamentano per una giustizia in Italia troppo lenta e certamente ricordo le limitazioni presenti nel periodo della pandemia per il COVID 19, trovo però opportuno segnalare che per chi deve gestire il patrimonio di un'impresa, questi tempi di attesa per la soluzione (in I grado) di una controversia, peraltro dal profilo probatorio assolutamente documentale, è certamente troppo lunga. Il breve

approfondimento sulla questione mi ha portato a riscontrare che purtroppo l'Italia, in quanto a celerità della giurisdizione civile, rimane sostanzialmente il fanalino di coda della UE. Le tempistiche estremamente lunghe della giustizia civile italiana, a volte poi moltiplicate dal ricorso ai successivi gradi di giudizio (rammento peraltro che la sentenza trattata si è conclusa nel giugno 2023 e che perciò, è ancora possibile un ricorso al secondo grado), aumentano esponenzialmente i tempi entro cui un diritto viene fatto valere e il trascorrere del tempo aumenta enormemente le incertezze d'impresa che sono tra le maggiori preoccupazioni di ogni manager, sostanzialmente in qualsiasi settore imprenditoriale, tale aumento delle incertezze dell'attività d'impresa non può che riflettersi in maggiori costi o in una minore propensione ad investire in Italia.

Ringraziamenti

Le persone da ringraziare sono molte, spaziano dai membri più cari della mia famiglia, a cui sono molto affezionato e grato per il loro fedele supporto in qualunque battaglia ho dovuto mai affrontare nella vita, fino ai miei amici, che non mancano di supportarmi e sopportarmi laddove la famiglia non può. Ho la fortuna di essere circondato da persone meravigliose che ammiro e che mi piace pensare ammirino me; il calore che riescono a sprigionare è tale che in qualunque luogo mi trovi, che sia all'interno delle quattro mura di casa o all'estero per un master universitario, io non mi senta mai solo.

Fra tutti, però, ci sta una persona in particolare che mi sento in dovere di ringraziare, si tratta di Renè Mantovani, il mio migliore amico. Il 6 agosto 2023 è morto all'Ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena a seguito di un brutto e fatale incidente avvenuto il pomeriggio del giorno prima sulle sponde della Feniglia in Toscana, il nostro luogo preferito. Eviterò di prolungarmi sui dettagli dell'incidente in questione e mi soffermerò, piuttosto, prima sulla grandiosa persona che era e che sarebbe diventato e poi, su quanti bei ricordi e memorie ho la fortuna di conservare di lui.

Renè Mantovani è nato a Terni il 12 giugno 2002 ed è stato cresciuto da una donna forte e gentile che l'ha portato a crescere alto, premuroso e responsabile. Era il migliore di tutti in qualsiasi sport, gli bastava prendere una racchetta in mano o mettere degli scarponi da sci addosso per diventare dopo pochi giorni più bravo dell'insegnante; e come se non gli bastasse avere talento in tutti gli sport, si è diplomato nel 2021 con 100 alla maturità scientifica e si è iscritto alla facoltà di Ingegneria Meccanica a Bologna, dove è riuscito a rimanere in pari con tutti gli esami ed a mantenere una media del 27, media che ci tengo a precisare era destinata a salire l'anno a seguire. Tuttavia, i suoi successi sportivi ed accademici, per quanto degni di lode ed invidia, fanno solo parte del suo curriculum professionale e non sono sufficienti per descriverlo.

Io, Renè ed un terzo ragazzo di nome Giacomo facevamo parte di un trio senza nome che dal 2020, anno in cui è stato formato, non si è mai separato. Tutti i viaggi erano tassativamente insieme e tutto ciò che succedeva quotidianamente al singolo veniva condiviso e raccontato nei dettagli al trio; solo adesso realizzo quanto incarnassimo il noto motto dei tre moschettieri di A. Dumas.

Il nostro primo viaggio è stato un road italiano durato ben 21 giorni e documentato quotidianamente a turno su un diario che avevamo portato apposta. Amici e parenti sostenevano che 21 giorni fossero troppi e che la convivenza ci avrebbe diviso, ma testardi e giovani come eravamo, abbiamo deciso di partire ed ignorare i malauguri. Ovviamente le discussioni non sono mancate, ma dopo poco tempo riuscivamo sempre a riappacificarci ed a concordare sul fatto che avevo ragione io sin dal principio. Il viaggio si è rilevato essere perfetto fin nei minimi dettagli, a partire dalle cene alla

base di scatolette di tonno e crostini su un terrazzo di 3 metri quadri a Riccione, per poi passare alle fredde notti insonni passate sulle spiagge di Ostuni, fino al crepuscolo visto dal Parco Virgiliano di Napoli in attesa che il tampone comprato in farmacia ci rivelasse se fossimo positivi al Covid.

Nei mesi a seguire non era possibile avvicinarsi a nessuno dei tre, non avevamo altro argomento al di fuori del road trip, la normalità delle giornate che stavamo passando era soffocante, non desideravamo altro che passare altre giornate folli e felici come quelle passate quell'estate, l'unica soluzione era quella di rimanere assieme più tempo possibile e sperare in altre giornate come quelle. Dunque, in soli tre anni, siamo partiti alla volta di Lisbona, Praga, Barcellona, Ivissa, come la chiamavamo noi, e le Cinque Terre, senza contare le diverse "scappate" anche infrasettimanali a casa di Renè, a Bologna.

Nonostante la profonda amicizia, restavamo tre individui ben diversi l'uno dall'altra, sono poche le cose che avevamo veramente in comune, ma era quello il bello, nessuno di noi era omologato ad una categoria e le nostre discussioni sul mondo e sul futuro erano sempre stimolanti e piene di nuovi spunti per altre discussioni. A Giacomo e Renè piaceva la techno chill e leggere, a me no, a me e Giacomo piacciono tutte le ragazze del mondo, a Renè non ne andava bene mezza e a me e Renè piaceva provare sport che non eravamo soliti fare come il teqball o i racchettoni, a Giacomo pure, ma non gli riuscivano bene quanto a noi, quindi non conta.

Eravamo un trio, ma anche tre duo e tre uno.

Sono sicuro che in questi anni agli occhi degli altri saremo sembrati dei pazzi: nessuno dei tre fumava, nessuno dei tre amava stare agiato nella propria vita e nessuno dei tre era disposto ad accettare di crescere e smettere di ridere per le cose più futili. Per essere felici non ci servivano oggetti di lusso o followers su Instagram o conoscere le mode del momento, così da non sentirci isolati dal resto del gregge; a noi bastava un pallone, quattro bastoncini di legno, una spiaggia e l'inesorabile incombere del tramonto per essere felici.

Ringrazio Renè, ma anche Giacomo, per avermi dato speranza nel futuro, per avermi spinto ad essere sempre al meglio della forma in qualunque area della vita e per avermi mostrato un'amicizia così bella e semplice da far rabbrivire qualunque film, serie tv o libro. Sognavamo di cambiare il mondo insieme e nel farlo, portare quanta gioia possibile a chi ci stava attorno, ma nonostante questi nobili obiettivi tutti ci ricorderanno come tre mammoni che non hanno mai imparato a smettere di sognare ad occhi aperti e giocare a palla in spiaggia.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SEDICESIMA CIVILE

in funzione di

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

| | |
|-------------------------|------------------|
| Dott. Giuseppe Di Salvo | Presidente |
| Dott. Maurizio Manzi | Giudice |
| Dott.ssa Flora Mazzaro | Giudice relatore |

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 24463 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2018 posta in deliberazione all'udienza del 30.05.2022, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., vertente

tra

Immobildieci S.r.l., in persona dell'amministratore e legale rappresentante *pro tempore* Dott.ssa Luisella Palmieri, elettivamente domiciliata in Roma, Via In Arcione n. 71, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Pellegrino, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione.

ATTRICE

e

Daniela Olivieri, elettivamente domiciliata in Roma, Via Paolo Emilio n. 7, presso lo studio dell'avv. Paolo Barone, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata in via telematica alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo;



CONVENUTA

nonché

Angiola Armellini, elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Gramsci n. 14, presso lo studio dell'avv. Federico Hernandez, giusta procura allegata in via telematica alla comparsa di costituzione e risposta.

TERZA CHIAMATA

OGGETTO: cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.05.2022, le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

PREMESSO IN FATTO CHE:

Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Immobili dieci S.r.l. conveniva in giudizio la sig.ra Daniela Olivieri, deducendo che:

- la convenuta aveva ricoperto la carica di amministratore unico della società dal 15.07.2014 sino al mese di gennaio 2017, quando aveva rassegnato le proprie dimissioni;
- con deliberazione assembleare del 19.01.2017 era stata nominata, quale nuovo amministratore unico, in sostituzione della dimissionaria Olivieri Daniela, la sig.ra Luisella Palmieri;
- assunta la carica, la sig.ra Palmieri aveva effettuato verifiche contabili, rilevando irregolarità, ammanchi ed atti di *mala gesto* imputabili alla sig.ra Olivieri;
- in particolare, risultava che la medesima aveva sottratto all'ente € 12.308,08, di cui € 8.308,08, costituenti la cassa sociale trattenuta al momento delle dimissioni, ed € 4.000,00 prelevati in più soluzioni dal conto corrente sociale e falsamente contabilizzati a titolo di "restituzione finanziamento soci";
- interpellato dal neo-amministratore, il socio unico della Immobili dieci S.r.l., Chameron S.p.A., aveva precisato che nessuna somma era stata restituita a titolo di finanziamento, né vi era traccia dei pagamenti asseritamente effettuati in suo favore;
- l'indebito prelievo e la distrazione di denaro integravano l'inadempimento degli obblighi gestori, sicché la sig.ra Oliveri era incorsa in responsabilità, ai sensi dell'art. 2476 c.c.;
- inoltre, la medesima aveva cagionato all'ente un pregiudizio, consistente nel depauperamento del patrimonio sociale.

Premesso ciò, parte attrice chiedeva:

- 1) *accertare e dichiarare, per tutti i motivi suesposti, la responsabilità della Sig.ra Daniela Olivieri nei confronti della società attrice ai sensi dell'art. 2476 c.c., comma 1 c.c.;*
- 2) *e per l'effetto, condannare la Sig.ra Daniela Olivieri al risarcimento dei danni subiti e subendi in favore della Immobildieci S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, quantificati in € 12.308,08, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del presente giudizio, ovvero nella somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo.*
- 3) *Con vittoria di spese, competenze, onorari e accessori come per legge.*

^^^^^^

Con comparsa del 17.07.2018 si costituiva in giudizio la sig.ra Olivieri, la quale eccepiva l'infondatezza della domanda attrice, poiché:

- a seguito delle vicende giudiziarie che avevano coinvolto la sig.ra Armellini per associazione per delinquere, omessa dichiarazione dei redditi e dichiarazione infedele, la sig.ra Olivieri aveva accettato di assumere la carica, fittizia, di amministratore unico della Immobildieci S.r.l., in cambio dell'assunzione alle dipendenze della Ares S.r.l.;
- la gestione effettiva della società era rimasta in capo alla sig.ra Armellini, la quale operava quale amministratrice di fatto, agendo autonomamente sul conto sociale, effettuando prelievi ed omettendone le annotazioni contabili;
- la sig.ra Oliveri aveva dissentito alle irregolarità compiute dalla Armellini, sicché le era stato inibito l'accesso agli uffici ed intimato il licenziamento dalla Ares s.r.l.;
- non rispondeva al vero che la sig.ra Olivieri al momento delle dimissioni aveva trattenuto la giacenza di cassa, circostanza già contestata con raccomandata del 21.03.2017, stante il ruolo formale rivestito nell'ente;
- in ogni caso, la giacenza di cassa non ammontava ad € 8.308,08, come asserito dalla Immobildieci S.r.l. nell'atto di citazione, bensì ad € 1.548,09, come contestato alla sig.ra Olivieri con lettera dell'1.03.2017;
- non rispondeva al vero che la sig.ra Oliveri aveva prelevato l'importo di € 4.000,00, contabilizzandolo a titolo di "restituzione finanziamento soci";
- l'attrice non aveva provato la condotta dolosa o colposa della convenuta, né la sussistenza del danno, né il nesso causale tra l'inadempimento ed il pregiudizio asserito;
- pertanto, nessuna responsabilità era imputabile alla sig.ra Olivieri, giacché unica responsabile era la sig.ra Armellini, quale amministratrice di fatto dell'ente;
- per l'effetto, la sig.ra Olivieri intendeva chiamare in causa la sig.ra Armellini, affinché quest'ultima la manlevasse in caso di condanna al risarcimento.

Pertanto, parte convenuta così concludeva:

“Tanto premesso, salvo ampliare e illustrare, si chiede che Codesto Tribunale Voglia, previo differimento ai sensi dell’art. 269 c.p.c. dell’udienza fissata per la comparizione delle parti, allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell’art. 163 bis c.p.c.:

- 1) Preliminarmente, autorizzare la chiamata in causa della sig.ra Angiola Armellini, quale unica responsabile del fatto dannoso dedotto in citazione;*
- 2) In via principale, rigettare la domanda attrice, per essere infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese legali e accessori di legge.”*

In via istruttoria chiedeva ammettersi interrogatorio formale e disporsi C.T.U., provvedendo al deposito di produzione documentale.

^^^^^^

All’udienza del 18.09.2018 il Giudice autorizzava la chiamata in causa della sig.ra Angiola Armellini e rinviava all’udienza del 14.01.2019, assegnando i termini di rito per la notifica dell’atto di citazione per chiamata di terzo.

^^^^^^

Con comparsa del 21.12.2018 si costituiva altresì in giudizio la sig.ra Armellini, deducendo che:

- la chiamata in causa era nulla per assoluta indeterminatezza della *causa petendi* e del *petitum*, non essendo deducibili dalla comparsa di costituzione della convenuta;
- la sig.ra Oliveri non aveva provato che la sig.ra Armellini fosse amministratore di fatto, poiché non ne aveva dimostrato le ingerenze nella gestione sociale;
- la sig.ra Olivieri era l’unica responsabile per i fatti di causa, atteso che la stessa aveva provocato un considerevole ammanco di cassa e distratto somme falsamente restituite, agendo quale amministratore unico della Immobilieci S.r.l.

Ciò premesso, la terza chiamata chiedeva:

- 1) rigettare le domande tutte proposte dalla Sig.ra Daniela Olivieri nei confronti della odierna deducente, perché inammissibili ed infondate per tutti i motivi suesposti;*
- 2) accertare, comunque, per tutti i motivi suesposti, che i danni lamentati dalla società attrice sono ascrivibili alla sola responsabilità della Sig.ra Daniela Olivieri;*
- 3) Con vittoria di spese, competenze onorari e accessori come per legge.*

^^^^^^

All’udienza del 14.01.2019 il Giudice concedeva i termini ex art. 183, 6° comma c.p.c. e rinviava la causa all’udienza del 24.9.2019 per la discussione sulle istanze istruttorie avanzate. Pertanto, le parti provvedevano al deposito delle memorie.

^^^^^^

Nei propri scritti difensivi, la Immobilieci S.r.l. prendeva posizione circa la contestazione mossa dalla convenuta, secondo la quale con lettera dell’1.3.2017 era stata contestata alla

sig.ra Olivieri la mancata restituzione di una giacenza di cassa pari ad € 1.548,09, mentre nell'atto di citazione sarebbe stata evidenziata una sussistenza di cassa pari ad € 8.308,08. In merito, l'attrice rilevava che la discrepanza era giustificata dalla circostanza per cui, al momento della richiesta formulata alla sig.ra Olivieri con lettera del 1.3.2017 era stata indicata una cassa pari ad € 1.548,09, poiché tale importo era emerso da un esame preliminare della contabilità provvisoria, mentre dai successivi approfondimenti era risultata la sussistenza di una cassa pari a € 8.308,08. Inoltre, che la cassa fosse pari a tale ultimo importo emergeva dal prospetto delle movimentazioni di cassa relativo al periodo in cui la sig.ra Olivieri aveva ricoperto la carica di amministratore unico della società attrice.

^^^^^

Con ordinanza del 19.12.2019 la causa veniva ritenuta matura per la decisione sulla base delle allegazioni delle parti e della documentazione dalle stesse prodotta e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 06.07.2021.

^^^^^

All'udienza del 30.05.2022 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Osserva in diritto:

La domanda proposta dalla Immobilieci S.r.l. è fondata e merita accoglimento.

Occorre premettere che l'azione sociale di responsabilità di cui all'art. 2476, comma 3 c.c., ha natura contrattuale, poiché tale responsabilità discende dall'inadempimento dei doveri imposti dalla legge o dall'atto costitutivo oppure dall'inadempimento dell'obbligo di vigilanza o di intervento.

Pertanto, la società attrice ha l'onere di provare la violazione degli obblighi di gestione, il danno ed il nesso causale tra l'inadempimento e il danno, mentre spetta all'amministratore l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi impostigli (Cass. Civ. n. 25977/2008; Cass. Civ. 2772/1999).

Più nello specifico, poiché l'inadempimento dell'amministratore si presume colposo, compete al convenuto provare di avere assolto diligentemente al proprio compito oppure dimostrare che l'inadempimento è dipeso da una causa a lui non imputabile o che il danno è stata determinato dal caso fortuito o dal fatto di un terzo (cfr., in questo senso, Cassazione civile sez. I 11 novembre 2010 n. 22911; Cassazione civile, sez. I, 24 marzo 1999, n. 2772; Trib. Roma, 8 maggio 2003; Cassazione civile, sez. I, 22 ottobre 1998, n. 10488).

Quanto agli obblighi gravanti sugli amministratori, una volta che l'organo competente abbia provveduto alla nomina dell'amministratore e quest'ultimo l'abbia accettata, discendono sul medesimo gli obblighi di legge e statutari, nonché il dovere di operare in mancanza di conflitto di interessi e con diligenza, allo scopo di perseguire l'oggetto sociale. Peraltro, agli amministratori di una s.r.l., analogamente a quanto preteso dagli amministratori di una s.p.a., si richiede la diligenza professionale prevista dall'art. 1176, comma 2, c.c., desumibile dalla natura dell'incarico e dalle specifiche competenze dell'operatore.



Quindi, atteso che la responsabilità dell'amministratore discende dalla mera accettazione della nomina, invocare la natura formale della carica o allegare di aver seguito le istruzioni impartite da terzi non esime il gestore dalla responsabilità per "*mala gestio*". Al contrario, poiché l'amministratore di diritto deve salvaguardare l'integrità del patrimonio dell'ente e destinarlo a fini sociali, qualora egli non abbia espletato attività di controllo e non abbia impedito la distrazione delle risorse sociali, andrà incontro a responsabilità, stante la negligente esecuzione del contratto.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il gestore non può invocare la sua posizione di amministratore di comodo o "testa di legno", allo scopo di andare esente dalla responsabilità derivante dal compimento o dall'omesso impedimento atti di *mala gestio* (cfr. Trib. Torino 11/06/2018). Ciò in quanto, l'amministratore di diritto e l'amministratore di fatto sono solidalmente responsabili qualora, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non abbiano fatto il possibile, per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne gli effetti dannosi.

Premesso ciò e passando all'analisi del caso concreto, giova premettere che l'attrice Immobilierci S.r.l. ha contestato alla convenuta di non aver restituito la giacenza di cassa pari ad € 8.308,08 e di aver distratto dalle finalità sociali la somma di € 4.000,00, prelevata dal conto corrente sociale e contabilizzata quale restituzione finanziamento soci.

Circa la prima contestazione, l'ente ha allegato che, al momento in cui la sig.ra Olivieri si era dimessa dalla carica, sussisteva una disponibilità di cassa pari ad € 8.308,08, che la convenuta aveva trattenuto per sé, senza consegnarla all'amministratrice subentrante.

A supporto di tale prospettazione, la società ha prodotto in allegato all'atto di citazione: a) stampa di interrogazione conto inerente al periodo di competenza 2016, dalla quale risulta un saldo pari ad € 8.308,08; b) comunicazione del 01.03.2017, indirizzata dall'Amministratore Unico Luisella Palmieri alla sig.ra Olivieri, con cui la prima ha intimato alla seconda la restituzione della giacenza di cassa pari ad € 1.548,09, emersa dall'esame preliminare della contabilità provvisoria.

Per converso, la convenuta non ha prodotto documenti atti a smentire le scritture contabili, né dimostrato la consegna della giacenza di cassa alla neo-amministratrice, limitandosi a contestare la sottrazione delle risorse, ad invocare il proprio ruolo di amministratrice di diritto e a evidenziare le funzioni di amministratrice di fatto della sig.ra Armellini. D'altronde, la documentazione dalla stessa depositata non apporta elementi utili ai fini della decisione, avendo la convenuta prodotto:

- in allegato alla comparsa di costituzione e risposta:
- a) lettera di licenziamento del 10.04.2017 (allegato 1);
- b) lettera di contestazione del licenziamento del 18.05.2017 (allegato 2);
- c) diffida ad adempiere del 17.07.2017 e dell'11.09.2017 formulata nei confronti dell'Ares S.r.l. (allegato 3).
- in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.:
- a) visura camerale della Chameron S.r.l. (doc. 1);
- b) estratto conto previdenziale della sig.ra Olivieri (doc. 2).

Ciò premesso, la prima contestazione allegata da Immobilierci S.r.l. deve ritenersi fondata.

Quanto al secondo addebito, parte attrice ha imputato alla sig.ra Olivieri di aver prelevato dal conto della società un importo pari ad € 4.000,00, contabilizzandolo a titolo di restituzione finanziamento soci.

A sostegno di quanto allegato, la medesima ha prodotto in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. copia contabile relativa a due prelievi, ciascuno dell'importo di € 2.000,00, effettuati nelle date del 20.01.2016 e del 22.07.2016 sul conto corrente n. 17316.61 intrattenuto dalla Imobildieci S.r.l. presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Filiale di Roma, Ag. 8710 (doc. 6). Tali documenti attestano che le richieste di prelievo sono state disposte dalla sig.ra Olivieri e recano la firma della convenuta, che non è stata dalla medesima disconosciuta.

Dal canto suo, quest'ultima non ha fornito elementi idonei a giustificare la riscossione delle somme, giacché non ha dimostrato di averle utilizzate per finalità sociali, ma si è limitata ad invocare la propria carica di amministratore di diritto e ad imputare i prelievi alla sig.ra Armellini. Ad ogni modo, anche ammettendo che i prelevamenti siano stati effettuati dall'amministratrice di fatto, comunque la sig.ra Olivieri incorrerebbe in responsabilità, poiché, avendo accettato la carica di amministratrice di diritto, la medesima avrebbe dovuto assicurare l'integrità e la destinazione a fini sociali del patrimonio dell'ente e impedire condotte distrattive da parte di terzi.

Peraltro, la sig.ra Olivieri non ha mai effettuato alcun rimborso in favore del socio unico. Parte attrice ha provato tale circostanza, producendo in allegato all'atto di citazione: 1) comunicazione del 14.05.2017, indirizzata dalla sig.ra Palmieri alla Chameron S.r.l., con cui l'amministratrice chiedeva conferma della "restituzione finanziamento soci"; 2) comunicazione del 04.07.2017, inoltrata dalla Chameron S.r.l. alla sig.ra Palmieri, con cui il socio unico negava la restituzione del finanziamento.

Ebbene, atteso che la convenuta ha prelevato dal conto corrente sociale la somma di € 4.000,00, che non ha mai effettuato alcun rimborso alla Chameron S.r.l. e che non ha provato l'impiego di tale provvista per fini sociali, deve ritenersi che la stessa abbia illegittimamente sottratto tale importo alla Imobildieci S.r.l.

Alla luce delle suesposte considerazioni, deve concludersi che la sig.ra Olivieri abbia distratto la giacenza di cassa ed effettuato prelievi indebiti dal conto corrente sociale, incorrendo nell'inadempimento dei doveri e degli obblighi sulla stessa gravanti in qualità di amministratrice. Per l'effetto, la medesima deve essere condannata al risarcimento del danno, da liquidarsi nella somma complessiva di € 12.308,08, pari all'ammanto di cassa (€ 8.308,08) e all'importo illegittimamente riscosso (€ 4.000,00).

Giova, inoltre, rammentare che il predetto risarcimento del danno costituisce un debito di valore, essendo finalizzato a reintegrare il patrimonio della società danneggiata nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso, sicché nella relativa quantificazione dovrà tenersi conto della svalutazione monetaria occorsa tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva. Da ciò consegue che, sull'indicata somma di € 12.308,08 deve essere calcolata la rivalutazione monetaria, sulla base degli indici Istat, con decorrenza dal 19.01.2017, data in cui la convenuta è cessata dalla carica e si è pertanto cristallizzato il danno.

Di conseguenza, la sig.ra Olivieri deve essere condannata al pagamento, in favore della Imobildieci S.r.l., della somma di € 12.308,08, oltre rivalutazione monetaria in base ai

predetti indici Istat (Foi), con decorrenza dalla data della cessazione dalla carica e fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.

Dal passaggio in giudicato della sentenza, con la conversione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti, ex art. 1282 c.c., sulla somma complessivamente liquidata, gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. in tal senso, Cassazione civile, sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13463 e Cassazione civile, sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030).

Per converso, deve essere rigettata la domanda proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata.

Secondo la prospettazione della sig.ra Olivieri, il pregiudizio patito dalla Immobildieci S.r.l. sarebbe ascrivibile alla sola Armellini, in qualità di amministratrice di fatto.

Senonché, la figura dell'amministratore di fatto ricorre nelle fattispecie nelle quali un soggetto non formalmente investito della carica si ingerisce egualmente nell'amministrazione, esercitando (di fatto) i poteri propri inerenti alla gestione della società. Rilevano, in particolare, 1) l'assenza di una efficace investitura assembleare; 2) una attività gestoria esercitata non occasionalmente ma continuativamente; 3) l'esercizio di funzioni riservate alla competenza degli amministratori di diritto; 4) una autonomia decisionale – non necessariamente surrogatoria, ma almeno cooperativa e non subordinata – rispetto agli amministratori di diritto. Pertanto, si considera amministratore di fatto chi, senza valido titolo, gestisce, da solo o anche con l'amministratore formale, la società, esercitando un potere di fatto corrispondente a quello degli amministratori di diritto (sempre che le funzioni gestorie svolte in via di fatto abbiano carattere sistematico e non si esauriscano, quindi, nel compimento di alcuni atti di natura eterogenea ed occasionale).

Orbene, nel caso di specie la sig.ra Olivieri non ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico. Non ha offerto documentazione comprovante l'espletamento di tali poteri da parte della terza chiamata. Inoltre la prova per testi, chiesta con memoria ex art. 183 co.6 n.2 c.p.c., è stata ritenuta inammissibile, in quanto i capitoli di prova risultavano generici, implicavano valutazioni giuridiche incompatibili con la prova testimoniale e miravano a provare circostanze sconfessate dai documenti di controparte.

Alla soccombenza consegue la condanna della sig.ra Daniela Olivieri alla rifusione, in favore della Immobildieci S.r.l. e della Armellini, delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali effettivamente espletate, e facendo applicazione del D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.

il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando in composizione collegiale nel procedimento iscritto al N. 24463/2018 R.G., così provvede:

- I) condanna Olivieri Daniela al pagamento in favore della Immobildieci S.r.l., della complessiva somma di € 12.308,08, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici Istat, con decorrenza dalla data di cessazione dalla carica della predetta amministratrice e fino al passaggio in giudicato della sentenza, ed oltre interessi al tasso legale, dalla data del passaggio in giudicato della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo;

- II) condanna Olivieri Daniela alla refusione, in favore della Immobildieci S.r.l., delle spese legali del presente giudizio, che liquida in euro 501,00 per spese vive ed euro 4.835,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
- III) condanna Olivieri Daniela alla refusione, in favore di Armellini Angiola, delle spese legali del presente giudizio che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
- Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma il 6/06/2023.

il Giudice relatore

dott.ssa Flora Mazzano

il Presidente

dott. Giuseppe Di Salvo